

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

492^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1966

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI.

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Annunzio di trasmissione di domanda *Pag.* 26392

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 26391

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 26392

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 26392

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 26391

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 26391

Seguito della discussione:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 »
(1552):

PRESIDENTE 26419, 26446

ADAMOLI 26404 e *passim*

ALCIDI REZZA Lea 26393 e *passim*

BATTISTA 26431 e *passim*

BELLISARIO 26421 e *passim*

BETTONI *Pag.* 26404 e *passim*

ROLLALANZA 26424 e *passim*

DONATI, *relatore* 26428 e *passim*

FORTUNATI 26428 e *passim*

GIANCANE 26434, 26437

GRANATA 26393, 26394, 26411

GUI, *Ministro della pubblica istruzione* . . 26394
e *passim*

LOMBARDI, *relatore* 26394 e *passim*

ROMANO 26398 e *passim*

SPIGAROLI 26416 e *passim*

STIRATI 26407, 26453

TRIMARCHI 26413 e *passim*

ZANNIER 26420 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 26454

Annunzio di interrogazioni 26455

Annunzio di interrogazioni trasformate in
interrogazioni con richiesta di risposta
scritta 26458

Annunzio di ritiro di interrogazioni . . . 26458

Per lo svolgimento di una interrogazione:

PRESIDENTE 26454

VACCHETTA 26454

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Contributo dell'Italia al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il triennio 1966-1968 » (1870);

« Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (1871).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della difesa:

« Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (1872);

« Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare » (1873);

« Norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1874).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

« Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (1857), previ pareri della 5^a e della 6^a Commissione;

Deputati CAIATI ed altri. — « Estensione agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica dei vantaggi di carriera previsti dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 » (1864);

alla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente l'estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM) » (1863), previo parere della 6^a Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente**

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

VENTURI e ZENTI. — « Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare » (1867);

ZENTI. — « Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431, e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (1868), previo parere della 5ª Commissione.

**Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore BERTOLI, per il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice penale) (*Doc.* 120).

**Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo » (1815);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

CARELLI. — « Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini » (1369).

**Seguito della discussione del disegno di
legge: « Nuove norme per l'edilizia scola-
stica e universitaria e piano finanziario
dell'intervento per il quinquennio 1966-
1970 » (1552)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 ».

Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 3. Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 4.

(Comitati per l'edilizia scolastica)

Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;

b) presso le Sovrintendenze scolastiche interprovinciali, i Comitati regionali per la edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza della Sovrintendenza si estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Grana, Gaiani, Romano, Scarpino, Ariella Farnetti e Vergani è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Per la predisposizione dei programmi di sviluppo scolastico sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione il Comitato centrale per lo sviluppo dell'edilizia scolastica;

b) presso le Regioni, e in via transitoria presso i CRPE, i Comitati regionali per lo sviluppo scolastico;

c) presso le Province, i Comitati provinciali per lo sviluppo scolastico.

Il Comitato centrale, i Comitati regionali ed i Comitati provinciali sono assistiti da uffici studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Granata ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R A N A T A . Riteniamo che questo emendamento sostitutivo dell'articolo 4 debba considerarsi in parte precluso, poichè noi avevamo in precedenza proposto una impostazione del tutto diversa circa gli organi della programmazione, una impostazione che il Senato non ha accolto.

Una volta caduta tale impostazione iniziale, il nostro emendamento non ha più ragione di essere.

P R E S I D E N T E . Sempre sull'articolo 4 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) presso i Provveditorati agli studi aventi sede nelle città indicate nel successivo articolo 8, i Comitati interprovinciali per l'edilizia scolastica ».

P R E S I D E N T E . La senatrice Alcidi Rezza Lea ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Riteniamo che anche questo nostro emendamento sia precluso.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 5.

G E N C O , Segretario:

Art. 5.

(Compiti del Comitato centrale)

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale;

2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole;

3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;

4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori: Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Farneti Ariella e Vergani. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il Comitato centrale, avvalendosi dell'opera dell'ufficio studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione e del Centro studi di cui all'articolo 25:

propone i criteri per la valutazione dei fabbisogni e per la determinazione degli indici di priorità su scala nazionale;

elabora le norme di regolamentazione e di tipologia edilizia;

elabora il quadro di insieme dei programmi regionali con l'indicazione della ripartizione dei fondi per regione;

elabora le proposte di piano nazionale di localizzazione delle sedi universitarie, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario;

esamina le proposte di variazione del programma nazionale;

controlla annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Granata ha facoltà di illustrare questo emendamento. Probabilmente anche per questo emendamento vale l'osservazione che è stata fatta per i precedenti emendamenti.

G R A N A T A . In parte, signor Presidente, valgono le considerazioni espresse poc'anzi circa la preclusione; però questa nostra proposta di emendamento potrebbe almeno in parte essere mantenuta. Mi riferisco al terzo comma del testo da noi proposto, relativamente al compito che s'intende conferire al Comitato centrale, laddove si dice: « elabora le norme di regolamentazione e di tipologia edilizia ». È un compito che il testo della legge non prevede e che noi riteniamo possa essere attribuito a questo Comitato il quale potrebbe disporre degli strumenti idonei a conferire un carattere organico alla impostazione, sul piano nazionale, della tipologia dell'edilizia scolastica.

Almeno su questo, pertanto, noi vorremmo mantenere la nostra proposta di emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito allora la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai senatori Adamoli, Piovano ed altri, divenuto emendamento aggiuntivo in quanto propone di inserire nell'articolo in esame le parole: « elabora le norme di regolamentazione e di tipologia edilizia ».

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria, perchè esiste un Centro studi, di cui parleremo più avanti, che ha attività specifiche in materia, soggette all'esame del Ministro e degli organi consultivi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Io penso che eventualmente la questione potrebbe essere discussa allorchè esamineremo l'articolo in cui si parla del Centro studi. Si potrebbe vedere, in quel momento, se questo compito rientra o meno nei compiti del Centro. A me pare, caso mai, che sia compito del Centro studi, non del Comitato del programma quinquennale o annuale.

G R A N A T A . Infatti prevedevamo un collegamento più stretto fra il Centro studi e il Comitato.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, l'emendamento dei senatori Adamoli, Granata ed altri sarà riesaminato in sede di articolo 10.

G R A N A T A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Sempre sull'articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

1) promuove iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione relativamente all'edilizia scolastica, a tal fine avvalendosi del Centro studi per l'edilizia scolastica istituito dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e che opera alle sue dirette dipendenze;

2) elabora, sulla base delle proposte motivate trasmesse dai Comitati interprovinciali per l'edilizia scolastica, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente la indicazione della ripartizione dei fondi per le varie Province e per tipo di scuole;

3) esprime il parere sulle eventuali proposte di variazione del programma nazionale quinquennale di cui al numero precedente;

4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti ».

P R E S I D E N T E . La senatrice Alcidi Rezza Lea ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Secondo noi è opportuno, anzi necessario, che il Comitato centrale per l'edilizia scolastica si avvalga di un apposito ufficio il quale abbia il compito di svolgere studi di ricerca e di sperimentazione e di dare pareri tecnici nel campo dell'edilizia scolastica. Tale ufficio non può essere, secondo noi, che il Centro studi per l'edilizia scolastica, istituito dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, la cui funzione, però, in tanto si giustifica in quanto possa coordinarsi strettamente con l'attività del Comitato centrale per l'edilizia scolastica.

Voler tenere in piedi l'anzidetto Centro studi — e qui anticipo quello che si può dire all'articolo 10, ma lo dico ora perchè nel nostro testo si parla di Centro studi — significa voler ricadere nello stesso errore attribuito ai legislatori precedenti, cioè di complicare e intralciare il meccanismo dell'edilizia scolastica.

Sulla base degli studi compiuti dal Centro studi, il Comitato centrale, la cui composizione dovrebbe essere modificata, secondo la nostra proposta di emendamento di cui all'articolo successivo, sarà perfettamente in grado di attendere a tutti i compiti assegnatigli in virtù dell'articolo 7 ed a

quelli che si vorrebbero assegnare ad un altro ente, la Consulta, creato per effetto del predetto articolo 10, la cui presenza non trova alcuna giustificazione razionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento sostitutivo per la parte che riguarda l'argomento del Centro studi, in quanto ha compiti propri in materia di studio, ricerca e sperimentazione; non è possibile pensare che il Comitato centrale, che ha il compito di elaborare il programma quinquennale, possa dedicare il tempo anche a questi problemi. Questo è ovvio. Non solo, ma per il punto 2) si ritorna alla sistematica del Partito liberale che in un certo senso è preclusa; pertanto la Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Pare anche a me che dell'emendamento rimanga in piedi il numero 1), ma mi pare anche che converrebbe che questo argomento venisse dibattuto eventualmente in sede di esame dell'articolo riguardante il Centro studi, dal momento che tutti sono d'accordo sull'esistenza di tale Centro. Mi pare che gli studi li debba compiere detto Centro e che il Comitato debba fare il programma. Pertanto, con questo significato, sarei contrario anche al numero 1).

P R E S I D E N T E . Rinviemo allora anche l'esame del numero 1 di questo emendamento all'articolo 10.

Metto quindi ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Art. 6.

(Composizione del Comitato centrale)

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, ed è composto da:

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;

il Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

il Presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un Ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

undici esperti, di cui sette designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, del bilancio, dall'Unione delle province e dall'Associazione dei comuni d'Italia.

Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

Per ciascuno dei componenti il Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero

della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o per sua delega da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ed è composto da:

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;

il Direttore generale dell'istruzione elementare;

il Direttore generale dell'istruzione secondaria di primo grado;

il Direttore generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

il Direttore generale dell'istruzione tecnica;

il Direttore generale dell'istruzione professionale;

l'Ispettore generale dell'ispettorato per l'istruzione artistica;

il Direttore generale dell'edilizia statale governativa del Ministero dei lavori pubblici;

il Presidente della sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un Ispettore generale capo della ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

otto esperti di cui quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti e gli altri, rispettivamente, dai Ministri dell'interno e del bilancio, dall'Unio-

ne delle province e dall'Associazione dei comuni d'Italia.

Per ciascuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica 5 anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata ».

P R E S I D E N T E . La senatrice Alcidi Rezza Lea ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Non comprendevamo perchè fossero stati esclusi dal Comitato i direttori generali competenti per i vari tipi di scuola e perchè sia stata lasciata alla discrezionalità del Ministro di avvalersi di sette esperti non meglio qualificati, mentre altri due esperti designati dallo stesso Ministro e scelti tra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti, abbiano diritto a partecipare ai lavori del Comitato centrale con voto semplicemente consultivo. In altri termini, sette esperti, non sappiamo bene di che cosa e la cui nomina è rimessa all'esclusivo potere discrezionale del Ministro, sono destinati indubbiamente ad avere un peso rilevante in seno al Comitato centrale, mentre i soli esperti veramente qualificati, ossia i responsabili dei vari settori dell'attività scolastica, dalla elementare all'artistica, sono stati eliminati ed i due tecnici scelti tra le suddette terne hanno soltanto voto consultivo.

Anche qui la logica e la funzionalità sono state calpestate e sono prevalsi criteri

molto discutibili. Questo è il nostro parere. Ecco la ragione per la quale abbiamo proposto il reingresso nel Comitato dei direttori generali scolastici e la designazione di otto esperti di cui quattro particolarmente competenti nel campo dell'ingegneria e dell'architettura, tutti con pari diritto al voto deliberativo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è contraria alla sostituzione dell'articolo 6 con il testo proposto dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi sui due punti che riguardano il reingresso dei direttori generali e la questione del voto consultivo degli esperti che sono in rappresentanza del Consiglio nazionale degli ingegneri e degli architetti.

Per quanto riguarda il primo punto, si è ritenuto che il direttore generale dell'edilizia presso il Ministero della pubblica istruzione svolga già, in sede di istruttoria precedente i lavori del Comitato centrale, una azione di raccolta del materiale e delle osservazioni che provengono dalle singole Direzioni generali. Questo per non affaticare enormemente il lavoro del Comitato centrale. Diversamente, dovremmo prevedere un lavoro molto più lungo, molto più complesso e un certo contrasto tra le posizioni dell'uno e dell'altro direttore generale. Poichè esiste un apposito direttore generale dell'edilizia, è ovvio pensare che una fase istruttoria di raccolta del materiale delle singole Direzioni abbia a facilitare il lavoro stesso del Comitato.

Per quanto attiene al problema degli esperti che hanno voto consultivo, la Commissione ha ritenuto di lasciare il voto consultivo come primo tentativo di nuova legislazione tendente a dare rilievo all'apporto culturale degli Ordini che sono interessati sotto l'aspetto tecnico e direi anche sotto un aspetto più ampio. Ma in via del tutto provvisoria si è deciso di lasciare questo limite del voto consultivo.

Pertanto la Commissione è contraria all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Per la parte relativa ai direttori generali, mi rimetto all'Assemblea. Il testo del Governo è stato modificato dalla Commissione e quindi, ripeto, mi rimetto all'Assemblea e non mi oppongo al testo della Commissione.

Per quanto concerne il voto deliberante degli esperti nominati dagli ordini, sono contrario all'emendamento e favorevole al testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatrice Alcidi Rezza Lea, insiste nell'emendamento?

A L C I D I R E Z Z A L E A . Chiedo che l'emendamento sia posto ai voti per parti separate.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi, non accettato dalla Commissione e per il quale il Ministro si è rimesso all'Assemblea, fino alle parole: « l'ispettore generale dell'ispettorato per la istruzione artistica ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Farneti Ariella e Vergani è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« Il Comitato centrale per lo sviluppo scolastico è composto da:

il Ministro della pubblica istruzione e suo delegato;

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione;

il Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

diciannove membri, uno per Regione, esperti in programmazione scolastica ed urbanistica, designati dalle Regioni e dalle Unioni regionali e delle provincie ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Romano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O M A N O . Mi pare che il testo dell'emendamento sia sufficientemente chiaro. Esso mostra la posizione positiva che noi indichiamo per la composizione di determinati organi.

Dobbiamo prendere atto con soddisfazione del fatto che la nostra azione in Commissione ha già portato all'eliminazione dei vari direttori generali che erano previsti nel testo governativo; tuttavia, nella dizione attuale, il testo proposto è assolutamente inadeguato ad esprimere quello spirito democratico al quale dovrebbero ispirarsi i comitati per la programmazione. Noi non tendiamo ad escludere gli organi dell'Esecutivo dalla loro funzione di intervento diretto nel momento della programmazione, tanto è vero che intendiamo mantenere la partecipazione del Ministro della pubblica istruzione e di un Sottosegretario per i lavori pubblici nel comitato centrale, e proponiamo altresì la presenza del direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione e del direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici.

Non siamo d'accordo, invece, circa la nomina degli undici esperti, di cui sette designati dal Ministro della pubblica istruzione, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro del bilancio, uno dall'Unione delle provincie d'Italia e uno dall'Associazione dei comuni d'Italia. Ovviamente la pesante composizione di questo comitato, così come è

prevista nel testo proposto dalla Commissione, favorisce l'accentramento di tutti i poteri nelle mani di organismi burocratici centrali e di elementi designati direttamente dal Potere esecutivo. Noi, invece, vogliamo dare maggiori attribuzioni agli organismi elettivi e, per il momento, in attesa della istituzione delle regioni, all'Unione delle provincie d'Italia, la quale dovrebbe designare 19 esperti, uno per regione, in rappresentanza degli interessi regionali con intimo collegamento a quelle esigenze di sviluppo democratico, che sono alla base della impostazione che noi diamo agli organismi per la programmazione nazionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento testè illustrato in quanto, pur accettando un criterio di semplificazione, che d'altra parte è stato tenuto presente dalle Commissioni, ritiene che nell'ultima sua parte, dove si parla dei 19 membri, uno per regione, si verrebbe a complicare o meglio a sconvolgere tutta la sistematica del testo proposto dalle Commissioni. Siamo evidentemente al di fuori di quanto è stato finora esposto anche in sede di replica da parte dei relatori, ed è questo il motivo per cui non possiamo accettare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Mi pare che questo emendamento corrisponda ad una impostazione del Comitato della programmazione che non abbiamo accolto. Preferisco quindi il testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Adamoli, Piovano ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Farneti Ariella, Vergani è stato proposto un articolo 6-bis. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Compiti della Regione).

« La Regione elabora un programma quinquennale di edilizia scolastica per gli istituti di istruzione tecnica e professionale, sentite le proposte delle Amministrazioni provinciali.

La Regione inoltre esamina il quadro di insieme dei programmi provinciali preparati dal Comitato regionale di cui agli articoli 7 e 8 ed approva una proposta generale di programma regionale quinquennale. La Regione avanza proposte in ordine alla localizzazione delle sedi universitarie.

La Regione, previo parere del Comitato regionale, definisce, dopo l'approvazione definitiva del programma nazionale, i programmi esecutivi annuali, per l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie, e segue lo stato di attuazione dei piani. Essa controlla la congruità al piano regionale delle iniziative di enti pubblici e privati e segnala al Ministero della pubblica istruzione eventuali deficienze per gli interventi di competenza ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Romano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O M A N O . Riteniamo inutile illustrarlo, ma lo manteniamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria anche perchè vede praticamente una certa preclusione, se non altro.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è concorde con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6-bis proposto dal senatore Adamoli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 7.

(Compiti del Comitato regionale)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:

1) procede, tenuto conto delle richieste degli enti obbligati, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con l'indicazione delle priorità delle opere da eseguire;

2) dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;

3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;

4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;

5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;

6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.

La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, è abrogata.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granta, Gaiani, Romano, Scarpino, Farneti Ariella e Vergani è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il Comitato regionale:

verifica la rispondenza dei piani provinciali alle norme fissate a livello nazionale ed elabora il quadro di insieme regionale dei programmi provinciali, con l'indicazione della priorità delle opere da eseguire, per le deliberazioni della Regione di cui all'articolo 6-bis;

elabora i piani esecutivi annuali;

esamina le proposte di variazione dei programmi regionali ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Romano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O M A N O . Rinunciamo all'illustrazione, manteniamo però l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria per ragioni di carattere sistematico.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Adamoli e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il Comitato interprovinciale per l'edilizia scolastica:

1) procede, tenuto conto delle richieste degli Enti obbligati, alla valutazione dei fab-

bisogni e formula la proposta di programma quinquennale per le varie provincie, cui si estende la sua competenza, con la indicazione delle priorità delle opere da eseguire;

2) dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;

3) elabora, nel quadro del programma quinquennale nazionale le proposte di programmi esecutivi annuali in base alle disponibilità finanziarie;

4) esamina le eventuali proposte di variazione dei programmi esecutivi di cui al precedente numero 3;

5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti.

La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, è abrogata ».

PRESIDENTE. La senatrice Alcidi Rezza Lea ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ALCIDI REZZA LEA. Rinunciamo all'emendamento e manteniamo solamente la richiesta di soppressione del punto 6 proposto dalla Commissione, in cui si dice: « Tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e privati ». Questo comma ci sembra pleonastico; è evidente, infatti, che nella formulazione del programma quinquennale il Comitato regionale non potrà non tener conto delle iniziative di edilizia scolastica degli enti pubblici e privati.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

LOMBARDI, relatore. Il periodò che si vorrebbe sopprimere significa che il Comitato centrale non solo tien conto delle iniziative di enti obbligati ma anche di enti non obbligati, e comunque di iniziative di enti obbligati che fanno delle costruzioni a

totale loro carico. Questo per evitare che la programmazione non sia coordinata.

G U I, Ministro della pubblica istruzione. Credo sia giusto che il Comitato regionale abbia un quadro completo delle iniziative. Sono contrario pertanto alla soppressione richiesta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo del numero 6 dell'articolo 7, proposto dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che i seguenti articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, proposti dai senatori Adamoli, Piovano, Pena, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Farneti Ariella e Vergani sono da considerarsi preclusi:

Art. 7-bis.

(Compiti della Provincia)

La provincia elabora le proposte di programma quinquennale di edilizia scolastica per le scuole di ordine secondario superiore e le trasmette ai Comuni e alla Regione.

La Provincia assiste i Comuni — o i loro organismi comprensoriali — nella elaborazione dei programmi di edilizia scolastica per la scuola dell'obbligo e la scuola materna, stipulando a tal fine convenzioni con uno o più Comuni.

La Provincia raccoglie i programmi elaborati da singoli Comuni — o loro organismi comprensoriali — e raccoglie le proposte e osservazioni dei Comuni relative alle scuole di cui al primo comma del presente articolo.

La Provincia approva la proposta generale di programma quinquennale coordinata e presentata dal Comitato provinciale di cui al successivo articolo.

Art. 7-ter.

(Composizione del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale ha sede presso l'Amministrazione provinciale, ed è composto:

dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede e ne convoca le adunanze;

dal Provveditore agli Studi;

dall'ingegnere capo del Genio civile;

dal Medico provinciale;

da tre esperti in programmazione scolastica ed urbanistica designati dal Consiglio provinciale con sistema proporzionale;

da 10 rappresentanti dei Comuni della Provincia designati dall'Assemblea dei sindaci della Provincia con sistema proporzionale.

Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Amministrazione provinciale.

Art. 7-quater.

(Compiti del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale:

aggiorna ogni anno la rilevazione dei fabbisogni;

elabora il programma provinciale di cui al quarto comma dell'articolo 7-bis, raccogliendo e coordinando le proposte dei Comuni e sostituendosi agli inadempienti, per le deliberazioni della Provincia di cui all'articolo 7-bis; dà parere sulle proposte di variazione dei piani esecutivi annuali e sulla scelta delle aree destinate dai piani regolatori comunali all'edilizia scolastica.

Art. 7-quinquies.

(Compiti del Comune)

Il Comune elabora un programma di edilizia scolastica per la propria circoscrizione territoriale.

Il Comune può elaborare tale programma unitamente ad altri Comuni del comprensorio, valendosi degli organismi comprensoriali, o stipulando convenzioni con gli altri Comuni ed eventualmente con l'Amministrazione provinciale.

Si dia lettura dell'articolo 8.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Art. 8.

(Composizione del Comitato regionale)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da:

il Sovrintendente scolastico interprovinciale, che lo presiede;

il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita;

un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;

un rappresentante dell'Associazione dei Comuni d'Italia e un rappresentante della Unione delle Province;

i Provveditori agli studi della Regione;

un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;

un esperto, designato dal Ministro della sanità;

due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Partecipano ai lavori del Comitato regionale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei rappresentanti più uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe in servizio presso la Sovrintendenza scolastica.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il Comitato interprovinciale per l'edilizia scolastica è composto come segue:

tutti i Provveditori agli studi delle provincie interessate;

il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

l'Assessore alla Pubblica istruzione della Regione, ove costituita;

un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;

un rappresentante dell'Associazione dei Comuni interessati e un rappresentante delle Provincie interessate scelti rispettivamente dall'Associazione dei Comuni d'Italia e dall'Unione delle Provincie;

un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;

un esperto designato dal Ministro della sanità;

quattro esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra dueterne indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

Il Comitato è presieduto dal Provveditore agli studi della Provincia in cui il Comi-

tato stesso ha la sua sede permanente. Tale sede sarà stabilita con decreto del Ministro.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica 5 anni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei rappresentanti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe in servizio presso il Provveditorato agli studi dove ha sede il Comitato interprovinciale ».

P R E S I D E N T E . La senatrice Lea Alcidi Rezza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L C I D I R E Z Z A L E A . L'emendamento in parte è precluso in quanto non è stato accettato il Comitato interprovinciale che ne era alla base. Resterebbe valida l'altra parte dell'emendamento, ma comunque lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Farneti Ariella e Vergani è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente:

« Il Comitato regionale, che ha sede presso la Regione, e transitoriamente presso la Amministrazione provinciale del capoluogo, è composto:

dal Presidente della Regione, in via transitoria dal Presidente della Provincia del capoluogo di Regione, che lo presiede e ne convoca le adunanze;

dai Presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati;

dal Provveditore alle opere pubbliche regionale;

da cinque membri designati dal Consiglio comunale del Comune capoluogo di Provincia con sistema proporzionale;

da tre esperti nominati dal Consiglio regionale (o dal CRPE) con sistema proporzionale ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A D A M O L I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bettoni è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Sostituire l'ultimo capoverso del primo comma con il seguente:

« due esperti designati dal Sovrintendente scolastico interprovinciale ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T O N I . Mi sembra che la mia proposta sia estremamente semplice. Secondo quanto si dice nel quarto comma dell'articolo, i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro; non si comprende perchè si debba anche dire che sono designati e poi nominati dal Ministro. Sembra più conveniente che almeno la designazione avvenga ad opera del soprintendente provinciale. Tra l'altro la designazione, oltre che la nomina, da parte del Ministro rischierebbe di centralizzare eccessivamente e forse anche di sovraccaricare; a parte la considerazione che le designazioni, oltre che le nomine, effettuate sempre dall'organo centrale, potrebbero dar luogo ad organismi formati con membri assai disper-

si e difficilmente convocabili proprio perchè troppo sparsi ovunque e talvolta forse anche perchè troppo gravati di impegni. Anche per questi motivi preferirei che la designazione delle terne invece che da parte del Consiglio nazionale degli ingegneri e degli architetti avvenisse ad opera degli ordini competenti per territorio. Ma su questo aspetto non insisto. Anticipo fin da questo momento che quanto ho detto all'inizio vale anche ad illustrazione degli emendamenti soppressivi che ho presentato all'articolo 33, che perciò ritengo fin d'ora illustrati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è favorevole.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Bettoni sul primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Bettoni è stato presentato un altro emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole:

« Ministro della pubblica istruzione » *con le seguenti:* « Sovrintendente scolastico interprovinciale ».

P R E S I D E N T E . Mi sembra che questo emendamento possa considerarsi già illustrato.

B E T T O N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Bettoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 9.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 9.

(Formazione dei programmi)

Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati segnalano, nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione, i fabbisogni generali nel settore dell'edilizia scolastica al Provveditore agli studi, che ne dà comunicazione al Sovrintendente scolastico interprovinciale competente, unendo ad essa il parere di una Commissione provinciale, composta dal Provveditore agli studi, che la presiede, dall'Ingegnere capo del Genio civile, competente per territorio, dal Medico provinciale, dall'Assessore alla pubblica istruzione della Amministrazione provinciale, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia scelto tra i sindaci della provincia, da un ispettore scolastico e da un capo d'istituto, nominati dal Provveditore agli studi. Partecipano ai lavori di detta Commissione, con voto consultivo, due esperti nominati dal Sovrintendente scolastico interprovinciale e scelti fra due terne indicate rispettivamente dall'Ordine degli ingegneri e

dall'Ordine degli architetti competenti per territorio.

Nella segnalazione dei fabbisogni generali devono essere indicate le opere che gli Enti interessati intendono realizzare con propri mezzi di bilancio e i tempi previsti per la esecuzione dei lavori. I Provveditori segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione;

2) il Sovrintendente scolastico interprovinciale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate da indici obiettivi di necessità scolastiche, il progetto di programma nazionale quinquennale con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formulazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico interprovinciale competente.

Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri enti interessati.

La spesa dei piani esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun piano regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni, per le variazioni previste dall'articolo 7.

Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati.

Limitatamente ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti e annessi licei artistici, all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza, i programmi esecutivi annuali possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto di un edificio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Farneti Ariella e Vergani. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo col seguente:

« La formazione dei programmi di cui agli articoli precedenti avviene secondo le seguenti modalità:

1) entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato centrale emana i criteri, e le norme urbanistiche di cui al primo e secondo capoverso dell'articolo 5;

2) entro cinque mesi i Consigli provinciali deliberano il programma sulla base delle proposte del Comitato provinciale e le inviano al Comitato regionale;

3) entro tre mesi l'Assemblea regionale (in via transitoria e non oltre il 1968 - il CRPE) delibera il programma regionale sulla base delle proposte del Comitato regionale e le invia al Comitato centrale;

4) entro tre mesi il Ministro sulla base delle proposte del Comitato centrale, sentito il CIPE, il Consiglio superiore della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari pubblica istruzione e lavori pubblici, approva con decreto il programma nazionale quinquennale, le eventuali variazioni dei programmi regionali vengono sottoposte alla ratifica delle assemblee regionali;

5) entro tre mesi la Regione (e in via transitoria il CRPE, non oltre il 1968), sulla base delle proposte del Comitato regionale, approva il programma regionale annuale contenente la indicazione delle opere finanziarie in ordine di priorità ».

P R E S I D E N T E . Ritengo che i proponenti siano d'accordo nel riconoscere che questo emendamento è precluso.

A D A M O L I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Al primo periodo, sostituire la parola: « regionali », con la seguente: « interprovinciali »;

Al numero 1, sostituire le parole: « al Provveditore agli studi che ne dà comunicazione al Sovrintendente scolastico interprovinciale competente », con le seguenti: « ai rispettivi Provveditori agli studi che ne danno comunicazione al Presidente del Comitato interprovinciale competente ».

P R E S I D E N T E . Anche questi due emendamenti sono preclusi.

Da parte dei senatori Stirati, Giancane, Bettoni, Zannier, è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Al numero 1), sostituire il primo comma con il seguente:

« 1) I Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati segnalano, nel termine fissato

dal Ministro della pubblica istruzione, i propri fabbisogni nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico interprovinciale competente, allegando alla segnalazione il parere di una Commissione provinciale, composta dal Provveditore agli studi, che la presiede, dall'Assessore alla Pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale, da tre Sindaci della Provincia designati dal Prefetto, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. La Commissione è nominata con decreto del Sovrintendente scolastico interprovinciale e dura in carica 5 anni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Stirati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S T I R A T I . Si tratta di dare una base più democratica alla formazione dei programmi; pertanto abbiamo incluso tre sindaci che saranno designati dal prefetto per la formazione di questi programmi. Si tratta di una maggiore base democratica che noi vogliamo dare alla programmazione dell'edilizia scolastica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è favorevole.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Stirati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Al numero 1, primo comma, sostituire le parole: « con voto consultivo, due esperti

nominati dal Sovrintendente scolastico interprovinciale », con le seguenti: « con voto deliberativo, due esperti nominati dal Presidente del Comitato interprovinciale ».

P R E S I D E N T E . La senatrice Lea Alcidi Rezza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ci limitiamo a chiedere che l'emendamento sia posto ai voti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione non lo accetta.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Si è sempre seguita la linea di dare agli esperti il voto consultivo. Pertanto sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che i seguenti emendamenti proposti dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi sono preclusi:

Al numero 1, secondo comma, sostituire la parola: « Sovrintendente », con le seguenti: « Presidente del Comitato interprovinciale »;

Sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il Presidente del Comitato interprovinciale sottopone al Comitato interprovinciale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno interprovinciale e li segnala poi al Ministro della pubblica istruzione »;

Sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) il Comitato interprovinciale formula la proposta di programma quinquennale interprovinciale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli inter-

venti proposti e il Presidente del Comitato stesso la trasmette al Ministero della pubblica istruzione ».

Da parte degli stessi senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi è stato proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Al numero 4, primo comma, dopo le parole: « di necessità scolastiche », inserire le seguenti: « approvati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

P R E S I D E N T E . La senatrice Lea Alcidi Rezza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Ci limitiamo a chiedere che sia posto ai voti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione si rimette alle decisioni del Ministro.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Non mi pare che sia necessaria l'approvazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che i seguenti emendamenti proposti dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi sono preclusi:

Al numero 4, primo comma, sostituire le parole: « con le ripartizioni regionali e con l'indicazione delle direttive per la formulazione dei programmi regionali annuali », con le seguenti: « con le ripartizioni interprovinciali e con l'indicazione delle direttive per la formulazione dei programmi interprovinciali annuali »;

Al numero 5, sostituire il primo comma, con il seguente: « il Comitato interprovinciale formula successivamente i programmi interprovinciali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da sostituire e la spesa, e sono approvati con decreti del competente Presidente del comitato interprovinciale per l'edilizia scolastica ».

Il senatore Bettoni ha presentato un emendamento tendente a sostituire al numero 5, terzo comma, le parole: « piani » e « piano » rispettivamente con le seguenti: « programmi » e « programma ».

Il senatore Bettoni ha facoltà di svolgerlo.

B E T T O N I . L'illustrazione sarà brevissima, e quello che si dice qui vale anche per quanto attiene all'emendamento proposto all'ultimo comma dell'articolo 32.

Le espressioni proposte sono in armonia con tutta la dizione usata nel resto dell'articolo. Il termine sembra meglio rispondere all'idea di una elencazione di opere da realizzare in una determinata unità temporale. Per tale ragione si propone questa sostituzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. Il relatore è d'accordo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Bettoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che i seguenti emendamenti proposti dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi sono preclusi:

Al numero 5, terzo comma, sostituire le parole « per ciascun piano regionale » con le

seguenti « per ciascun piano interprovinciale »;

Al numero 5, sostituire il quarto comma con il seguente: « Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi interprovinciali sono predisposte dal Comitato interprovinciale e approvate con decreto del suo Presidente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Presidente del comitato interprovinciale per l'edilizia scolastica sono notificati entro 30 giorni agli uffici e agli Enti interessati ».

Metto pertanto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato di cui do lettura:

Art. 9.

(Formazione dei programmi)

Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati segnalano, nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione, i propri fabbisogni nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico interprovinciale competente, allegando alla segnalazione il parere di una Commissione provinciale, composta dal Provveditore agli studi, che la presiede, dall'Assessore alla Pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale, da tre Sindaci della Provincia designati dal Prefetto, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. La Commissione è nominata con decreto del Sovrintendente scolastico interprovinciale e dura in carica 5 anni.

Nella segnalazione dei fabbisogni generali devono essere indicate le opere che gli Enti interessati intendono realizzare con propri mezzi di bilancio e i tempi previsti per la esecuzione dei lavori. I Provveditori segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione;

2) il Sovrintendente scolastico interprovinciale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate da indici obiettivi di necessità scolastiche, il progetto di programma nazionale quinquennale con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formulazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico interprovinciale competente.

Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri enti interessati.

La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni, per le variazioni previste dall'articolo 7.

Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati.

Limitatamente ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti e annessi licei artistici, all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza, i programmi esecutivi annuali possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto di un edificio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Ariella Farneti e Vergani è stato proposto un articolo 9-bis. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario:*

Art. 9-bis.

In caso di inadempienza, gli Enti obbligati alla formulazione dei programmi vengono sostituiti dall'Ente a competenza territoriale più ampia.

I programmi hanno carattere globale e comprendono sia le opere per le quali viene richiesto il finanziamento statale sia quello che i singoli Enti, nell'ambito delle proprie competenze, intendono realizzare a proprie spese. I privati sono tenuti a segnalare le proprie iniziative al Comitato provinciale.

In quest'ultimo caso valgono tutte le procedure stabilite dalla presente legge nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, esecuzione, salvo la sostituzione degli inadempienti nella fase esecutiva.

P R E S I D E N T E . Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A D A M O L I . Questo emendamento rientra nell'impostazione che noi abbiamo dato a tutta la materia in relazione agli enti che devono decidere sulla programmazione, soprattutto per quanto si riferisce all'aspetto territoriale della programmazione.

Pertanto io mi rivolgo ancora all'Assemblea affinché raccolga questa indicazione che non viene solo dal nostro Gruppo, ma viene dalle stesse conclusioni della Commissione di indagine, che ha molto insistito su questo punto, viene dalle indicazioni delle

varie organizzazioni di categoria ed anche dalle indicazioni di settori professionali interessati che hanno richiamato l'attenzione del Parlamento sul legame tra l'aspetto puramente edilizio e l'aspetto esterno, che è quello del tessuto urbanistico nel quale questa nuova attività si deve collocare.

Pertanto insistiamo per la votazione di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , *relatore.* La Commissione è contraria in quanto per il primo e per l'ultimo comma ci si riferisce ad una diversa forma di organizzazione di organi della programmazione, quindi, in un certo senso, si va contro il sistema già adottato; per quanto riguarda il secondo comma, la materia è già stata trattata, cioè è contenuta negli articoli precedenti.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Condivido le osservazioni del relatore. Faccio anche osservare che nel secondo comma dell'emendamento si dice che « i privati sono tenuti a segnalare le proprie iniziative al Comitato provinciale ». Questo è già stato votato in altro senso.

Pertanto mi sembra che l'emendamento non possa essere accettato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 9-bis, proposto dal senatore Adamoli e da altri senatori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'articolo 10.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 10.

(Centro studi per l'edilizia scolastica)

Il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, ha i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamen-

tete alla riqualificazione degli edifici, alla metodologia delle rilevazioni, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

b) provvedere alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi anche dell'opera di Istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di Istituti universitari, con i quali può anche stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) mantiene rapporti con gli Istituti similari, anche esteri, ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.

I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:

di tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici;

di un esperto designato dal Presidente del CNR;

del Direttore generale dell'edilizia scolastica e dell'arredamento della scuola;

del Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

di un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici.

Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Per le esigenze del Centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità

Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, le norme tecniche relative all'edilizia scolastica.

P R E S I D E N T E . I senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 10. I proponenti insistono su questo emendamento?

A L C I D I R E Z Z A L E A . No, lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Ritorniamo allora all'esame dei due emendamenti accantonati. Ricordo che il primo emendamento, a firma dei senatori Adamoli, Piovano ed altri, tende ad aggiungere le parole: « elabora le norme di regolamentazione e di tipologia edilizia », mentre l'altro emendamento, a firma dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi, è così formulato:

« Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

1) promuove iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione relativamente all'edilizia scolastica, a tal fine avvalendosi del Centro studi per l'edilizia scolastica istituito dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e che opera alle sue dirette dipendenze; ».

G R A N A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Signor Presidente, non occorre spendere molte parole sulla opportunità di conferire anche questo compito particolare al Comitato centrale, con l'apporto dell'opera del Centro studi, perchè riteniamo che il problema della tipologia

degli edifici scolastici debba essere una buona volta affrontato in una maniera organica e rispondente anche alle esigenze di una strutturazione moderna dell'edilizia scolastica.

Ancora oggi vengono costruiti (e non è qui il caso di approfondire questo concetto che mi pare sia emerso in modo evidente anche negli interventi di colleghi della maggioranza) edifici scolastici che sono, sotto l'aspetto esteriore e strutturale, quanto di più arretrato e disorganico mai si sia visto nel nostro Paese.

Una strutturazione moderna che venga elaborata da organismi adeguati e sufficientemente competenti ed aggiornati può conferire alla tipologia dei nostri edifici scolastici quella caratterizzazione che corrisponda alle esigenze funzionali della scuola.

Ecco perchè noi avevamo proposto che fosse compito della Commissione centrale quello di elaborare gli schemi della tipologia dell'edilizia scolastica, ma, trattandosi di una questione anche tecnica proponevamo che codesta elaborazione fosse compiuta in collegamento con il Centro studi.

L'onorevole Ministro ha chiesto che la proposta venisse riesaminata in questa altra sede. La questione a noi appare puramente formale ma, dal punto di vista sostanziale, sono queste le ragioni che ci inducono ad insistere su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti accantonati.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è per il suo testo. Del resto nell'articolo 10 si parla di « tipizzazione ».

R O M A N O . Ritiriamo l'emendamento.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Signor Presidente, prima, quando abbiamo discusso l'articolo 5, ci eravamo accordati per accantonare la questione, adesso il relatore ci dice che non si può più fare niente.

P R E S I D E N T E . Evidentemente il relatore ha ritenuto che non si possa mo-

dificare l'articolo 10 così come è stato formulato dalla Commissione.

A L C I D I R E Z Z A L E A . A me quello che interessava era il collegamento tra il Comitato centrale e il Centro studi, cosa che non è stata, nè dal relatore nè dal Governo, ritenuta necessaria. Pertanto ritiro l'emendamento; non c'è ragione di insistere.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettoni ha presentato un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, lettera *b*), dopo la parole: « provvedere », le seguenti: « alla pubblicazione e ».

Il senatore Bettoni ha facoltà di svolgerlo.

B E T T O N I . Mi pare che l'emendamento richieda una illustrazione brevissima, anche perchè si tratta di una esplicazione . Già è detto nella lettera *b*) che tra i compiti del Centro c'è quello di provvedere alla diffusione, valorizzazione, eccetera. Ora, sembra che il modo principale per provvedere a tale diffusione sia quello della pubblicazione, e dirlo esplicitamente non sembra superfluo: oltre tutto offre l'occasione di studi e di confronto anche fuori del Comitato, del Centro tecnico e della ristretta cerchia dei tecnici che a tali studi potrebbero essere interessati in modo non sufficientemente divulgativo. Ecco il motivo per cui si avanza tale proposta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo ritiene che si tratti di una precisazione utile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bettoni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Bettoni ha presentato un emendamento tendente a sopprimere al secondo comma, primo periodo, ove ricorra, la parola: « anche ».

Il senatore Bettoni ha facoltà di svolgerlo.

B E T T O N I . Mi sembra che tale termine sia pleonastico. Quando si dice che c'è questa possibilità di fare ricorso alla collaborazione di tecnici estranei agli uffici propri, è chiaro che si tratta di una collaborazione che va che gli uffici sono tenuti a dare. Ci pare quindi che dire esplicitamente « anche » sia superfluo, tenuto conto che nella « possibilità » questo è già compreso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è d'accordo, dato che esiste il verbo « potere ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto al Senato: può darsi che l'emendamento sia opportuno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Bettoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 11.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

CAPO II

Disposizioni per il periodo 1966-1970

Art. 11.

(Oneri a carico dello Stato)

Per il quinquennio 1966-1970, l'onere relativo all'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, è a totale carico dello Stato, nei limiti degli stanziamenti, di cui all'articolo 30.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« L'onere relativo all'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, è a totale carico dello Stato nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 30 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, noi abbiamo ragione di insistere sul nostro emendamento, che sostanzialmente non modifica il testo della Commissione. L'unica innovazione riguarda il futuro: mentre nel testo della Commissione si limita al quinquennio 1966-1970 questo particolare regime, noi riteniamo che esso possa valere anche per il futuro.

Con questo, come è ovvio, rimane del tutto impregiudicata l'eventuale determinazione del Parlamento per il periodo successivo

al 1970. Ci sembra non congruo, non opportuno che si faccia questa limitazione preventiva. Sarà poi una successiva disposizione di legge, quando interverranno nuovi finanziamenti, dal 1970 in poi, a stabilire se l'onere delle spese debba gravare esclusivamente sullo Stato o debba ritornare a carico parziale o totale degli enti locali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione non ha difficoltà ad accogliere la proposta in quanto nella rielaborazione degli articoli si è creato questo capo secondo che ha come titolo: « Disposizioni per il periodo 1966-1970 », per cui si può togliere nell'articolo la dizione « per il quinquennio 1966-1970 ».

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Per la verità, non sono d'accordo. Credo che la intitolazione del capo sia una conseguenza del contenuto degli articoli e, se nel testo dell'articolo non vi è la limitazione, non si può metterla nella intitolazione del capo.

Per quanto riguarda il merito della questione, debbo dire che questo disegno di legge persegue la finalità d'introdurre il metodo della programmazione in via permanente mentre l'intervento a totale carico dello Stato non è introdotto in via permanente, ma in via sperimentale per un quinquennio. Credo pertanto che debba rimanere la dizione proposta dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, mantiene il suo emendamento?

T R I M A R C H I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 12.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Art. 12.

(Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1966-1970)

Per gli anni 1966 e 1967, gli interventi, di cui al presente titolo, saranno attuati in via transitoria mediante un programma biennale, tenuto conto delle proposte delle Commissioni provinciali, di cui al primo comma, numero 1, dell'articolo 9 della presente legge, formulate in base alle richieste degli Enti obbligati.

Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Per il completamento delle opere, già ammesse a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo e occorrente per la realizzazione del progetto generale, approvato ai sensi di legge.

I lavori di completamento possono essere affidati in concessione agli Enti obbligati con modalità di cui all'articolo 15.

Per il periodo 1968-70 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione, in via transitoria, di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 31 luglio 1967.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Ariella Farneti e Vergani. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Per gli anni 1966-67 gli interventi di cui alla presente legge saranno attuati, in via transitoria, sulla base di programmi provin-

ciali redatti a norma degli articoli precedenti che riguardino esclusivamente le opere di edilizia delle scuole materne e dell'obbligo.

I programmi verranno approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro dei lavori pubblici ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A D A M O L I . Questo emendamento non riguarda la struttura degli organi di programmazione ma la distinzione tra periodo transitorio e periodo triennale. Noi abbiamo rilevato la singolarità di questa legge per cui la sua portata va oltre gli stessi tempi previsti. Qui si parla di finanziamenti quinquennali, però si cerca una struttura che sarà valida anche quando uno ci saranno più questi finanziamenti.

Questa è la prima singolarità, l'altra è che non si tratta di un piano quinquennale vero e proprio perchè il periodo transitorio è di due anni e il periodo pianificato è di tre, cioè un tutto che sfugge a qualunque logica organica. Quando parliamo di piano quinquennale diciamo cosa che non è nella legge e, se distinguiamo tra periodo transitorio e periodo definitivo, allora fra due anni venga il Governo con un programma triennale e ci dica dove vuole arrivare.

Credo che una tale impostazione sia più che logica e rispondente alle nostre prerogative, perchè altrimenti noi daremmo al Governo, a scatola chiusa, la facoltà di programmare tra due anni. Insistiamo pertanto nella distinzione tra periodo transitorio e periodo triennale pianificato. Cò darebbe almeno un minimo di sistematicità ad una legge che ci sembra imprecisa anche sotto questo aspetto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è contraria: anzitutto perchè non è possibile adottare le norme previste dalla programmazione per l'anno 1966 che sta per scadere; in secondo luogo perchè il testo

presentato dal senatore Adamoli riproduce una sistematica che abbiamo rifiutato. Parla infatti di programmazione provinciale in ragione della sistematica precedente che non abbiamo approvato.

Per questo duplice ordine di ragioni la Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Devo dire che il testo della Commissione differisce leggermente da quello proposto dal Governo che prevedeva programmi annuali per questi due anni. La Commissione invece ha voluto conglobare i programmi e prevedere un solo programma biennale. Mi sembra un'indicazione utile e l'accetto.

La Commissione poi ha inserito il richiamo alla Commissione provinciale di cui si parla in questo disegno di legge. È una consultazione opportuna che in fondo non provoca dei notevoli rallentamenti: accetto quindi la proposta.

Non mi pare però di potere accettare che tutto debba svolgersi soltanto secondo il programma biennale e che poi la parte relativa al programma triennale debba essere abbandonata o verificata diversamente, come si propone con l'emendamento del Gruppo comunista.

Credo quindi che il testo della Commissione sia preferibile e che convenga pertanto rimanere a questo testo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Adamoli, Piovano ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Spigaroli è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per gli anni 1966 e 1967 gli interventi di cui al primo titolo saranno attuati, in

via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere della Commissione provinciale di cui al primo comma, n. 1, dell'articolo 9 della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Spigaroli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S P I G A R O L I . Il mio emendamento è giustificato dall'opportunità di mantenere, per la formulazione del programma biennale, la prassi seguita finora, al fine di seguire una strada che è già stata collaudata e che ha dato dei frutti senz'altro apprezzabili in ordine ad una rapida esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare.

Per queste ragioni ritengo opportuno che le proposte da presentare al Ministero siano fatte dal Provveditore agli studi sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 9, e che tale Commissione da organo deliberante diventi organo semplicemente consultivo; e ciò anche in armonia alla funzione che le è assegnata dall'articolo 9 ai fini della formazione del programma nazionale triennale. Accettando il mio emendamento il compito di segnalare il fabbisogno delle singole provincie continuerà ad essere attribuito ai Provveditori, come è avvenuto finora e non alle Commissioni provinciali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è d'accordo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Spigaroli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, previo parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, si tratta di un emendamento sostanzialmente aggiuntivo, in quanto al testo del secondo comma si aggiungono le ultime parole: « sentito il Ministro dei lavori pubblici, previo parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Noi, in sostanza, richiediamo questo parere obbligatorio, non vincolante, in questa prima fase.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione si rimette al parere del Ministro.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Per la verità l'emendamento in esame non mi sembra accettabile. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione non solo non ha mai avuto queste competenze, ma non è attrezzato per valutazioni di questo genere. Il Consiglio è diviso in tre sezioni che funzionano separatamente per i singoli ordini e gradi di scuola: non mi pare quindi che si possa accettare questa aggiunta.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, insiste sull'emendamento?

T R I M A R C H I . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Spigaroli e Bettoni è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati qualora questi ne facciano richiesta, con le modalità di cui all'articolo 15 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Spigaroli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S P I G A R O L I . La ragione, per la quale con il senatore Bettoni ho presentato questo emendamento, risiede nell'opportunità di armonizzare il testo dell'articolo 12, per quanto concerne la concessione dei lavori per il completamento delle opere di edilizia scolastica, con il contenuto dell'articolo 15. In tale articolo si stabilisce che le nuove opere di edilizia scolastica debbono essere concesse agli enti obbligati qualora questi ne facciano richiesta e qualora lo speciale comitato previsto dall'articolo 23 dia parere favorevole.

Nell'articolo 12 invece l'accoglimento della richiesta di concessione per i lavori di completamento, da parte del Ministero dei lavori pubblici, è soltanto facoltativa. Ritengo che sia opportuno affermare, anche in questo articolo, l'obbligo da parte del Provveditorato alle opere pubbliche di dare in concessione le opere per il completamento di edifici scolastici già iniziati ai comuni ed alle provincie che ne facciano richiesta; infatti, se tale obbligo esiste per le opere nuove, a maggior ragione deve esistere per i lavori di completamento di edifici che i predetti enti hanno già costruito in parte.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è favorevole perchè l'espressione proposta è più felice e si allinea con quanto dispone l'articolo 15.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Spigaroli e Bettoni, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al quinto comma, le parole « in via transitoria ».

Il senatore Trimarchi ha facoltà di svolgerlo.

T R I M A R C H I . Nel primo comma di questo articolo si adopera l'inciso « in via transitoria », e lì c'è una ragion d'essere in quanto si fa riferimento al primo biennio. Ma, per quanto riguarda il triennio, quando si verranno ad applicare, se ed in quanto vi si riuscirà, le norme di questa legge, non c'è più ragione di usare l'espressione « via transitoria ». Questo è il motivo del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è favorevole.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ovviamente l'inciso « in via transitoria » va riferito al biennio invece che al quinquennio, come dovrebbe essere permanentemente. Comunque si può accettare l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Il senatore Spigaroli ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al quinto comma, le parole « 31 luglio 1967 » con le altre « 31 dicembre 1967 ».

Il senatore Spigaroli ha facoltà di svolgerlo.

S P I G A R O L I . La ragione per la quale ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento, con il quale si viene a prorogare il termine entro cui deve essere predisposto ed approvato il programma triennale, è dovuta alla considerazione che il termine previsto dal testo proposto dalla Commissione risulta troppo ravvicinato in relazione alle reali necessità di tempo determinate dagli adempimenti previsti per la definizione del predetto programma. E ciò anche in relazione al notevole ritardo con cui la legge viene approvata rispetto alla data della sua presentazione.

D'altra parte sono certo che questo spostamento di data non provocherà alcun rallentamento nello svolgimento di un lavoro di programmazione che consenta di realizzare il più presto possibile le opere di edilizia scolastica, perchè nel frattempo sarà definito e diverrà operante con le procedure previste dai precedenti commi il programma biennale da predisporre in via transitoria, attraverso il quale saranno spesi ben 350 miliardi. Ritengo, pertanto, che in tal modo si possa fare fronte senza alcun ritardo al ritmo di sviluppo della scuola e alle sue esigenze più impellenti nel settore dell'edilizia e contemporaneamente disporre di un ragionevole spazio di tempo per la formazione e l'approvazione del piano riguardante gli ultimi tre anni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal senatore Spigaroli.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Spigaroli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato di cui do lettura:

Art. 12.

(Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1966-1970)

Per gli anni 1966 e 1967 gli interventi di cui al presente titolo, saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere della Commissione provinciale di cui al primo comma, n. 1, dell'articolo 9 della presente legge.

Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Per il completamento delle opere, già ammesse a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo e occorrente per la realizzazione del progetto generale, approvato ai sensi di legge.

I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati qualora questi ne facciano richiesta, con le modalità di cui all'articolo 15.

Per il periodo 1968-70 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 31 dicembre 1967.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 13.

C A R E L L I , Segretario:

CAPO III

ESECUZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 13.

(Fornitura dell'area)

I Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati per legge, sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.

Gli Enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti al successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area salvo rimborso della spesa relativa in venti-cinque annualità senza interessi.

Il Ministro del tesoro, sentito il Prefetto e il Comitato regionale di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero del rimborso di cui al comma che precede, quando con le condizioni gravemente deficitarie del bilancio dell'Ente concorrano difficoltà particolarmente rilevanti per l'acquisizione dell'area.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Farneti Ariella e Vergani. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I Comuni sono tenuti a vincolare ed a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici di cui al primo comma dell'articolo 1 salvo contributo delle Province per quanto di loro competenza ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A D A M O L I . Signor Presidente, in sede di Commissione tutta la Commissione si è preoccupata dell'aspetto del vincolo delle aree poichè non basta scegliere delle aree; infatti tutto il tempo che intercorre fra la scelta e l'esecuzione delle opere rende a volte nulla la validità dell'area che si riteneva adatta per la costruzione di edifici scolastici. Noi abbiamo rilevato con una certa soddisfazione che la Commissione ha accolto parecchi dei nostri punti di vista di carattere generale, soprattutto sulla base delle dichiarazioni fatte dal senatore Zan-nier in Commissione. Pertanto il nostro emendamento si colloca oggi in una situazione modificata dal momento che vi sono altri emendamenti e che vi è un testo della Commissione nettamente diverso da quello originario. Per tale motivo, noi ci riserviamo di esprimere il nostro giudizio dopo aver ascoltato quanto potrà dire il collega Zan-nier sulla nuova impostazione data a questo problema.

P R E S I D E N T E . Senatore Adamoli, intende ritirare l'emendamento?

A D A M O L I . No, desidero soltanto che venga accantonato poichè si collega con altre questioni simili poste da altri colleghi in sede di articolo 14.

P R E S I D E N T E . Sempre sull'articolo 13 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi tendente a sostituire la parola « regionale » con la parola « interprovinciale ». Questo emendamento è precluso. Inoltre dovremmo esaminare l'emendamento presentato dai senatori Adamoli, Piovano e altri, che era stato accantonato in sede di esame dell'articolo 2.

In seguito alla richiesta avanzata dal senatore Adamoli propongo però di sospendere l'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti connessi e di passare all'esame del-

l'articolo 14. Poichè non si fanno osservazioni, si dia lettura dell'articolo 14.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 14.

(Scelta e vincolo delle aree)

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

In caso di mancata indicazione delle aree provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi.

Il giudizio sull'idoneità delle aree è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, che ne dà comunicazione al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica, salvo proroga di un anno.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Zannier, Stirati, Giancane, Bertola, Zaccari, Zenti, Vallauri e Baldini. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Al quarto comma, sostituire le parole: « tre anni dalla notifica salvo proroga di un anno » con le seguenti: « due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Zannier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z A N N I E R . L'emendamento che è stato proposto da me e da altri colleghi tende a ridurre il vincolo sulle aree che le amministrazioni comunali o gli enti in genere segnalano per le costruzioni scolastiche.

Prima però di entrare nel merito e di illustrare a fondo questo emendamento, desidererei, anche per dare soddisfazione al collega Adamoli, far presente che con l'articolo 14 si innovano sensibilmente le procedure riguardanti la scelta dell'area, scelta che con le precedenti leggi era conseguente all'assegnazione del contributo per la realizzazione di una determinata opera, il che comportava molte volte la perdita delle migliori zone per le realizzazioni scolastiche. Con la legge attuale invece i comuni, non appena questa sarà approvata, faranno le segnalazioni dei propri fabbisogni in materia di edilizia scolastica e in conseguenza di tali segnalazioni vi sarà la possibilità della richiesta alla Commissione provinciale competente della scelta e del riconoscimento delle aree proposte e quindi dell'emissione del vincolo da parte del Provveditore alle opere pubbliche. Quindi, con questo articolo, noi ci siamo cautelati soprattutto laddove vi è carenza di strumenti urbanistici per reperire quelle aree che sono necessarie alla realizzazione delle opere scolastiche.

Però, se questo è un aspetto positivo, giustamente in Commissione è stato sottolineato (in modo particolare dal collega relatore Donati) che si corre il rischio di vincolare un numero eccessivo di aree rispetto ai reali fabbisogni. Poichè le amministrazioni comunali saranno prodighe nelle richieste di edifici scolastici nei vari tipi e nei vari

ordini, avremo un numero di aree vincolate superiore alle reali necessità.

Con l'emendamento proposto noi abbiamo la copertura per tutto il periodo quinquennale: cioè il vincolo per un periodo biennale (periodo transitorio) e la possibilità di rinnovo del vincolo annuale per un successivo triennio in relazione a quanto previsto dalla legge.

Supponiamo quindi che un'amministrazione avesse bloccato quattro aree per quattro tipi di scuole e che invece la programmazione gliene assegni una sola. Le altre tre saranno liberate da questo vincolo, cioè saranno rimesse in condizioni di libertà. Ora, l'emendamento così com'è formulato risponde pienamente alle esigenze sottolineate dal collega Adamoli, cioè all'esigenza di reperire immediatamente le aree necessarie anche dove non ci sono i piani regolatori per l'edilizia scolastica, e nello stesso tempo assicura quel rispetto della proprietà privata che è voluto dalla Costituzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , *relatore*. Il parere della Commissione dovrebbe esprimersi sul complesso delle proposte avanzate. Pertanto è opportuno che siano illustrati tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Si dia allora lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Noi proponiamo che il decreto di vincolo produca degli effetti soltanto per due anni. Mentre nel testo si parla di quattro anni complessivi, l'emendamento del senatore Zannier e di altri senatori è ancora più estensivo, cioè apporta una ulteriore e più grave limitazione alla disponibilità della proprietà privata, perchè prevede un vincolo di due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni. Quindi complessivamente questo vincolo arriva ai cinque anni.

Mi pare che questo emendamento sia eccessivo, nonostante tutte le esigenze che noi riconosciamo ricorrenti perchè i programmi dell'edilizia possano essere realizzati. Su questo punto mi pare che si debbano considerare attentamente non soltanto gli interessi di un determinato settore o non soltanto determinati interessi, ma tutti gli interessi che entrano in gioco, per vedere a quali di essi bisogna dare prevalenza o come gl'interessi debbano essere contemperati.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Bellisario.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: « L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, di cui all'articolo 2 della citata legge, è quello competente per territorio ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bellisario ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E L L I S A R I O . Questo emendamento è giustificato dal fatto che non tutti gli uffici del Genio civile hanno una circoscrizione territoriale perfettamente coincidente con la provincia. Esistono cioè, a termini di legge, sezioni autonome del Genio civile. Ve ne sono a Cassino, ad Avezzano, a Isernia, a Rimini, ad Ariano Irpino, a Pordenone. Se noi non specifichiamo, come ho fatto nel mio emendamento, che competente per il territorio sia appunto l'ingegnere

capo dell'ufficio del Genio civile di queste sezioni autonome, succede che per le zone dipendenti dalle sezioni autonome, dovrebbe intervenire il Capo del Genio civile della provincia il quale, peraltro, non esercitando normalmente le sue funzioni nell'ambito delle zone medesime, non può avere a disposizione tutti gli elementi di conoscenza necessari per esprimere i giudizi richiesti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

L O M B A R D I , relatore. Il primo emendamento presentato dai senatori Adamoli, Piovano ed altri introduce l'elemento del vincolo nell'articolo 13, mentre il vincolo è citato solo nell'articolo 14. Dire: « I comuni sono tenuti a vincolare » è espressione discutibile perchè il vincolo parte da un piano particolareggiato (perchè il piano urbanistico generale non vincola) ed altra forma di vincolo non esiste, salvo ad avere l'area in proprietà.

Quindi non c'è procedura possibile per raggiungere questo scopo tanto è vero che dalla legge 1073 ad oggi si parla di « decreto del vincolo » emesso dal Ministero competente. Per questa ragione non è possibile accettare la prima riga di questo emendamento, e neanche il resto, tenuto conto della sistematica dell'articolo 13 il quale impone ai comuni la fornitura dell'area salvo gli aiuti previsti al secondo e al terzo comma, prevedendo il secondo la possibilità di fare anticipare la spesa da parte dello Stato, con rimborso senza interessi, ed il terzo l'anticipazione senza rimborso da parte dell'ente obbligato.

Il secondo emendamento è da ritenersi precluso.

Il terzo emendamento, del senatore Bellisario, che riguarda l'articolo 14, in realtà potrebbe anche ritenersi inutile ma, ad evitare che ci sia qualche difficoltà nell'applicazione, sarebbe opportuno accettarlo.

Per quanto invece attiene all'emendamento Lea Alcidi Rezza e Trimarchi e all'emendamento Zannier, la Commissione è disposta ad accettare l'emendamento Zannier per

le ragioni già dette appunto dal presentatore perchè per due anni quanto meno è necessario mantenere il vincolo; poi, in base ai programmi, si potrà via via stabilire una proroga per quanto strettamente necessario. Non si dice più « tre anni » ma « di anno in anno » per cui ci può essere un graduale esaurimento del vincolo entro i cinque anni.

D'altra parte non abbiamo altra arma per venire incontro alle giuste esigenze previste dal senatore Trimarchi; diversamente dovremmo rinunciare a costruire tempestivamente le scuole.

P R E S I D E N T E . Poichè sono state chiarite le questioni riguardanti l'articolo 14, ritorniamo all'articolo 13. Senatore Adamoli, mantiene l'emendamento all'articolo 13 e quello accantonato all'articolo 2?

A D A M O L I . Li ritiriamo perchè voteremo l'emendamento proposto dal senatore Zannier all'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento presentato dal senatore Zannier al quarto comma dell'articolo 14.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il testo del Governo prevedeva che il vincolo dovesse cessare dopo tre anni, salvo rinnovo per un altro triennio.

Mi pare che il testo del senatore Zannier accorci la durata del vincolo a due anni, salvo proroga anno per anno. Il Governo ritiene che l'emendamento possa essere accettato.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Zannier. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito ora l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento aggiuntivo del senatore Bellisario.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. La Commissione non si è opposta, e il Governo non si oppone.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bellisario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione lo ritiene precluso signor Presidente.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Questo emendamento, signor Presidente, in parte coincide con la prima parte dell'emendamento Zannier; manca però l'aggiunta della proroga. Mi pare, pertanto che, essendo stato accettato l'emendamento Zannier, si sia in parte accolto anche questo.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, insiste nell'emendamento?

T R I M A R C H I . No, signor Presidente, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 14 nel testo modificato di cui do lettura:

Art. 14.

(Scelta e vincolo delle aree)

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli arti-

coli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

In caso di mancata indicazione delle aree provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi.

Il giudizio sull'idoneità delle aree è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, che ne dà comunicazione al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, di cui all'articolo della citata legge, è quello competente per territorio.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Spigaroli, Limoni, Zenti, Zane, Baldini e Moneti è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 14, un articolo 14-bis. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 14-bis.

(Attuazione dei piani)

L'attuazione dei piani esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente possono essere costituite presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

P R E S I D E N T E . Il senatore Spigaroli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presentazione di questo articolo 14-bis è dovuta alla necessità di dare un rilievo specifico ed adeguato alla funzione del Ministero dei lavori pubblici nell'ambito della realizzazione dei piani per l'edilizia scolastica. È sembrato, infatti, opportuno a me e agli altri colleghi che con me hanno proposto l'emendamento, di inserire un nuovo articolo trasferendo in esso buona parte dell'articolo 13 del testo governativo con il quale si viene ad affermare esplicitamente la funzione del Ministero dei lavori pubblici in merito ai programmi quinquennali, che è quella dell'attuazione dei programmi stessi.

Mentre il Ministero della pubblica istruzione ha il compito dell'elaborazione dei programmi, al Ministero dei lavori pubblici compete la loro attuazione, che viene realizzata o attraverso la concessione delle opere agli Enti obbligati ed eventualmente a determinati enti nazionali, oppure attraverso l'esecuzione diretta delle opere stesse mediante i suoi organi periferici.

Era perciò opportuno che questo venisse specificato prima di stabilire le procedure attraverso le quali il Ministero dei lavori pubblici provvederà ad attuare i programmi quinquennali di opere di edilizia scolastica predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Il secondo comma dà facoltà ai Provveditorati di istituire speciali sezioni per l'attuazione dei programmi. L'istituzione di sezioni speciali è facoltativa perchè si ritiene che in determinate regioni se ne possa fare a meno, mentre in altre regioni, soprattutto in quelle nelle quali si trovano le città di maggiori dimensioni, sia veramente necessario dare vita a questo speciale uffi-

cio che provveda non solo all'esecuzione diretta delle opere, ma anche a tutte le procedure che riguardano le concessioni.

C R O L L A L A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Questo emendamento del senatore Spigaroli potrebbe essere accettato, in quanto tende a sottolineare sia la competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia esecutiva del piano delle opere di edilizia scolastica, sia la esigenza che questa attività sia seguita in modo particolare dagli uffici dei Provveditorati alle opere pubbliche con la costituzione di una sezione speciale.

Ora, io vorrei osservare che tutto ciò è lodevole nelle intenzioni del senatore Spigaroli, ma purtroppo contrasta con una realtà: purtroppo i ruoli del Ministero dei lavori pubblici non soltanto sono inadeguati già oggi ai compiti che gli sono affidati, ma per giunta in gran parte carenti di funzionari perchè i concorsi spesso vanno deserti.

Comunque vorrei osservare che mi sembra inutile creare una sezione speciale, perchè i Provveditori, in relazione alle loro possibilità, attrezzeranno nel modo migliore l'attività degli uffici per assolvere questi compiti. D'altra parte lo stesso problema potrebbe sorgere quando vareremo, ad esempio, il piano degli ospedali. Anche in tal caso, per analogia, si dovrebbe costituire una sezione speciale.

Pur apprezzando le intenzioni del senatore Spigaroli ritengo perfettamente inattuabile quanto da lui proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. L'emendamento presentato dal senatore Spigaroli rappresenta una migliore collocazione della materia in questa parte che si riferisce alla esecuzione dei programmi, in quanto (ben-

chè sottinteso) mette come cappello all'inizio della fase esecutiva dei programmi l'ordine delle competenze, accennando al Ministero dei lavori pubblici. Per queste ragioni la Commissione è d'accordo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Questo emendamento riproduce sostanzialmente l'articolo 13 del testo governativo che trasforma in 14-bis. È ovvio che non posso essere contrario: piuttosto vorrei sapere perchè del primo comma dell'articolo 13 l'emendamento Spigaroli riporta solo le due prime righe e sopprime le parole « avvalendosi di propri organi decentrati periferici ».

Certo, l'obiezione che ha fatto il senatore Crollalanza circa il problema del personale è reale. Tuttavia qui sono impegnato dalla solidarietà col mio collega dei lavori pubblici che a questo punto dà molta importanza. Accetto quindi l'emendamento salvo a capire perchè è stata fatta quella omissione.

L O M B A R D I , *relatore.* La parte che manca è contenuta nell'articolo 16. Si sono fatte due ipotesi, l'ipotesi della concessione delle opere pubbliche e quella dell'esecuzione diretta delle stesse: in questo caso è evidente che il Ministero si avvale di organi decentrati.

T R I M A R C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Siamo favorevoli a questo articolo 14-bis perchè sostanzialmente porta al risultato che noi volevamo conseguire attraverso la inversione dell'ordine degli articoli 15 e 16. Se si lasciasse il testo così com'è, verrebbe fuori questo risultato, che acquisterebbe maggiore importanza il sistema della concessione mentre è opportuno che si precisi preliminarmente che la competenza è del Ministero dei lavori pubblici e questa competenza rimane ferma anche nel caso che i lavori vengano dati in concessione.

Quindi o si segue il sistema da noi proposto che l'articolo 16 prende il posto dell'articolo 15, oppure si accetta questo articolo 14-bis che dà ordine alla materia che viene poi disciplinata dagli articoli 15 e 16.

Per questa ragione ci dichiariamo favorevoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14-bis proposto dal senatore Spigaroli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 15.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario:*

Art. 15.

(Affidamento in concessione delle opere)

Gli Enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di approvazione dei programmi esecutivi al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

La concessione è accordata dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, su parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23, ai sensi della legge 243 giugno 1929, n. 1137.

Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non sia stato espresso parere favorevole, ai sensi del comma precedente, la concessione può essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 23 della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) od ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato secondo i criteri sca-

492ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 OTTOBRE 1966

lari previsti dalla vigente tariffa professionale, nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

per opere fino all'importo di 50 milioni	9,00 %
per opere da oltre 50 fino a 100 milioni	8,00 %
per opere da oltre 100 fino a 250 milioni	7,00 %
per opere da oltre 250 fino a 500 milioni	5,50 %
per opere da oltre 500 fino a 750 milioni	4,50 %
per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo	4,00 %
per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi	3,50 %
per opere di importo superiore ai 2 miliardi	3,00 %

Fino alla concorrenza del 90 per cento del costo dell'opera, la spesa relativa a carico dello Stato è corrisposta agli Enti concessionari sugli stati di avanzamento dei lavori. Per il restante 10 per cento, la somma relativa sarà corrisposta al momento del collaudo dell'opera.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Farneti Ariella e Vergani. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Gli enti competenti di cui all'articolo 1 hanno diritto a chiedere in via prioritaria, entro 30 giorni dall'approvazione dei piani esecutivi annuali da parte della Regione, di eseguire le opere in concessione.

In caso di rinuncia da parte degli Enti obbligati di cui agli articoli precedenti, e di inadempienza, le opere possono essere concesse agli Enti pubblici di edilizia a carattere nazionale.

La concessione è accordata dal Comitato regionale per lo sviluppo scolastico, con apposita convenzione.

La concessione riguarda tutte le fasi esecutive, dalla progettazione alla direzione dei lavori: i compensi sono determinati in base alle tariffe professionali in vigore; i lavori vengono eseguiti in base alle norme vigenti in materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione nel termine di 150 giorni dalla convenzione. Il termine può essere prorogato, fino alla metà, per gravi e motivate ragioni, dal Comitato regionale ».

PRESIDENTE. Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A D A M O L I. Si tratta proprio dell'argomento di cui abbiamo discusso ultimamente riguardante la concessione dell'esecuzione delle opere agli enti obbligati. Questo nostro emendamento è stato suggerito dalla discussione che si è svolta in Commissione sull'inopportunità di concentrare la parte della progettazione sugli uffici del Genio civile. È stato questo il punto di partenza della nostra discussione. Gli stessi relatori e credo anche il senatore Zannier, se non ricordo male, hanno rilevato come la dizione in base alla quale è stabilito che « alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile direttamente oppure avvalendosi... » fosse una forma che non garantiva la presenza sicura di professionisti particolarmente capaci in questo settore.

Ora noi sappiamo che questa concentrazione del compito della progettazione, in tutta la materia dei lavori pubblici, negli uffici del Genio civile ha permesso la costruzione di vere mostruosità in tutta l'area nazionale e anche nel campo delle scuole. Vi sono infatti quei famosi monumenti-scuola che saranno forse qualcosa di bello da vedere — non so poi fino a che punto siano cose belle — ma che comunque non sono certamente funzionali.

Noi tendiamo invece a riportare agli enti obbligati anche questo compito. Mi sembra che poichè finora l'Assemblea ha respinto la nostra impostazione che tendeva

soprattutto a collegare l'edificio col tessuto urbanistico, questo sia un modo, lasciando in piedi tutta la struttura che voi avete accettato, per colmare questo vuoto dando agli enti obbligati la facoltà di essere, in linea prioritaria, quelli che devono eseguire le opere. Mi pare quindi che questo principio si possa accettare. Il nostro emendamento, in sostanza, tende a garantire che vi sia qualche cosa di più legato alle tradizioni, ai costumi, al tessuto di una certa zona per evitare che gli uffici burocratici in modo meccanico ripetano vecchi progetti, vecchie linee e vecchie costruzioni.

Sotto questo aspetto non mi pare che il nostro emendamento possa trovare da parte vostra una particolare perplessità o una opposizione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento presentato dai senatori Adamoli ed altri per queste semplici ragioni. Innanzitutto, per quanto attiene alla prima richiesta, faccio presente che la priorità è già concessa nel testo della Commissione, perchè entro i 30 giorni dalla notifica del decreto di approvazione dei programmi esecutivi annuali gli enti obbligati sono chiamati praticamente ad esporre la loro domanda di concessione. Questo significa che non è possibile che gli uffici decentrati del Genio civile abbiano ad essere committenti di qualsiasi opera edilizia. Sostanzialmente siamo sulla stessa linea. (*Interruzione della senatrice Farneti Ariella*). Evidentemente « sentito il parere ... », per l'ovvia ragione che nella legge generale sulla concessione delle opere pubbliche si dice che gli enti territoriali devono essere sempre soggetti ad un parere conforme del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati (parere intorno alla capacità di ordine organizzativo-tecnico dei funzionari dei comuni o provincie). È un principio di carattere generale al quale non ci sentiamo di venir meno.

Per quanto poi attiene alla formulazione del testo, devo dire che non lo accettiamo per una semplice ragione di sistematica poichè si parla di Comitato regionale e quindi il testo è difforme da quello della Commissione.

A D A M O L I . Se voi accettate l'impostazione si può rivedere la terminologia.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Credo di poter concordare con le argomentazioni del relatore. Nella sostanza il testo della Commissione e l'emendamento dei senatori Adamoli ed altri sono orientati nello stesso senso, ma è migliore la formulazione del testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Adamoli, Piovano, ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Zannier ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma la parola « al » con l'altra « del ». Il senatore Zannier ha facoltà di svolgerlo.

Z A N N I E R . Intendo soltanto correggere un evidente errore di stampa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. Penso che questo emendamento possa essere superato se dopo la parola « esecutivi » inseriamo una virgola.

Z A N N I E R . L'essenziale è che l'ente concessionario abbia la segnalazione della concessione per quella determinata opera e che, in relazione a tale segnalazione, possa farne richiesta al Provveditorato il quale potrà dire di sì o no. Comunque ac-

chetto la proposta di inserire la virgola e ritiro il mio emendamento.

D O N A T I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D O N A T I, *relatore*. Mi sorge in questo momento la preoccupazione che la parola « notificazione » abbia un significato giuridico che non si intende dare a questa espressione e che pertanto debba essere sostituita con la parola « comunicazione ». Non vorrei che ad un certo momento saltassero fuori i messi comunali e gli ufficiali giudiziari.

F O R T U N A T I. Ma la comunicazione dovrà essere garantita.

D O N A T I, *relatore*. Sarà fatta magari con lettera raccomandata, ma non c'è bisogno di una notificazione tramite ufficiale giudiziario.

T R I M A R C H I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I. Io sarei favorevole al suggerimento del senatore Donati. Il programma, una volta approvato, deve essere comunicato, non notificato, perchè si tratta di un atto interno.

F O R T U N A T I. Ma deve trattarsi di un termine perentorio...

T R I M A R C H I. Ma i tempi perentori possono decorrere anche dalla data di comunicazione.

P R E S I D E N T E. Il termine « notificazione » è usato nelle leggi nel senso di comunicazione vera e propria.

Metto perciò ai voti la proposta di inserire al primo comma una virgola dopo la parola « esecutivi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Spigaroli ha presentato un emendamento tendente ad inserire al terzo comma, dopo le parole « sentito il Comitato di cui all'articolo 23 della presente legge », le parole « e sentiti gli Enti obbligati interessati ».

S P I G A R O L I. Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Da parte dei senatori Zannier, Stirati, Giancane, Bertola, Zaccari, Zenti, Vallauri e Baldini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A, *Segretario*:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « al momento del collaudo dell'opera » con le seguenti: « a collaudo avvenuto ».

P R E S I D E N T E. L'emendamento è di per sè chiaro. Invito pertanto la Commissione ed il Governo ad esprimere su di esso il loro avviso.

L O M B A R D I, *relatore*. La Commissione è favorevole.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zannier e da altri senatori. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 16..

N E N N I G I U L I A N A, *Segretario*:

Art. 16.

*(Esecuzione diretta
delle opere di edilizia scolastica)*

Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, queste vengono eseguite

a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente possono essere costituite presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Adamoli, Piovano, Perna, Salati, Granata, Gaiani, Romano, Scarpino, Farneti Ariella e Vergani. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« L'attuazione dei piani esecutivi regionali è affidata alla Regione. Per le Regioni non costituite provvedono le singole amministrazioni provinciali ».

PRESIDENTE. A mio avviso questo emendamento deve ritenersi precluso.

ADAMOLI. No, signor Presidente, perchè riguarda non la struttura bensì la esecuzione delle opere, cioè chi deve fare tali opere: la regione o le provincie.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

LOMBARDI, relatore. A mio avviso l'emendamento è precluso perchè poc'anzi con l'emendamento 14-bis abbiamo detto che l'attuazione è fatta dal Ministero tramite i suoi uffici decentrati...

FORTUNATI. Quando abbiamo approvato l'emendamento 14-bis abbiamo approvato il testo Spigaroli che non parla di organi periferici ma dice soltanto che l'attuazione dei piani esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici...

LOMBARDI, relatore. Scusi, è chiaro che se si dice che l'attuazione è fatta dal Ministero occorre considerare le norme che regolano l'attività del Ministero in base alle quali vengono interessati gli organi periferici. È implicito.

FORTUNATI. Allora bisogna sopprimere l'articolo 16.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Adamoli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« L'attuazione dei piani esecutivi interprovinciali è affidata al Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici in conformità degli articoli che seguono e delle norme vigenti in materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente possono essere costituite presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche sezioni speciali per l'edilizia scolastica ».

PRESIDENTE. Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TRIMARCHI. Il secondo comma dell'articolo 16 è stato modificato; infatti, il secondo comma è stato trasfuso nel secondo comma dell'articolo 14-bis. Ma resta in vita il primo comma dell'articolo 16. Poco fa infatti l'onorevole Ministro ha detto esattamente che era il caso di includere il contenuto del primo comma dell'articolo 16 nel primo comma dell'articolo 14-bis. Poichè l'articolo 14-bis si limita a fare delle enun-

ciazioni di principio, il primo comma dell'articolo 16 deve essere mantenuto; il secondo comma no, perchè è superato.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, le faccio presente che da parte dei senatori Spigaroli, Limoni, Zenti, Zonca, Baldini e Moneti, in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 14-bis, è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 16. Penso che sia pertanto opportuno che io prima metta ai voti questo emendamento. Lei poi dichiarerà se mantiene o meno il suo emendamento.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Spigaroli e da altri senatori tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Trimarchi, insiste nel suo emendamento?

T R I M A R C H I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente ad invertire l'ordine degli articoli 15 e 16.

T R I M A R C H I . Ritiriamo anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 17.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Art. 17.

(Progettazione delle opere in concessione)

Gli Enti concessionari di cui all'articolo 15 cureranno la progettazione delle opere di edilizia scolastica.

Nel caso che gli stessi Enti vi provvedano, direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti, sono tenuti ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione, nei termini di 150 giorni dalla notificazione dell'avvenuta concessione.

Per i progetti che comportino una spesa superiore ai 500 milioni di lire è obbligatorio il pubblico concorso.

In caso di pubblico concorso, questo viene bandito dall'Ente concessionario, entro 45 giorni dalla notificazione dell'avvenuta concessione.

L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.

I concorsi devono essere espletati improrogabilmente entro 150 giorni dalla data del bando e le spese relative saranno messe a carico del costo delle opere. I progetti vincitori saranno approvati dall'autorità competente, di cui all'articolo 19, non oltre 15 giorni dalla trascrizione del verbale di aggiudicazione da parte della Commissione esaminatrice.

P R E S I D E N T E . I senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Gli enti concessionari di cui al precedente articolo cureranno la progettazione delle opere di edilizia scolastica ».

Questo emendamento è precluso.

Da parte dei senatori Battista, Genco, Focaccia, Vallauri, De Unterrichter è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« All'incarico per la progettazione di nuovi edifici scolastici che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e l'arredamento, di norma si provvede a mezzo di concorsi nazionali.

Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede ad emanare le norme generali ed il bando tipo per l'espletamento di detti concorsi ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Battista ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A T T I S T A . Questo emendamento in pratica è soltanto formale. Io sono perfettamente d'accordo sul testo dell'articolo delle Commissioni riunite, tanto più che sono stato io stesso a proporlo in sede di Commissioni. Tuttavia nel testo delle Commissioni si dice che il concorso è obbligatorio. Mi è sembrata eccessiva la parola « obbligatorio », perchè alle volte per ragioni di opportunità o di urgenza può accadere che sia necessario dare un incarico diretto per ottenere una progettazione il più rapida possibile. Propongo pertanto di sostituire la parola « obbligatorio », con l'espressione: « di norma », per lasciare maggiore elasticità all'applicazione di questo articolo.

Inoltre, siccome si parla di 500 milioni senza specificare a che cosa questa somma si riferisca, per non suscitare equivoci nell'interpretazione dell'articolo io propongo di aggiungere l'inciso: « escluso il costo del terreno e l'arredamento ». In altre parole i 500 milioni riguardano soltanto la parte muraria. Praticamente saranno delle scuole che costeranno intorno ai 700 milioni.

Infine si è voluto con questo emendamento colmare una grave lacuna stabilendo che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello della pubblica istruzione, provvederà ad emanare un bando tipo per questi concorsi. In generale, quando vi sono concorsi nazionali di edilizia, ci si lamenta soprattutto della disparità dei bandi: ogni ente infatti emana un bando per conto suo, e alle volte si trovano delle contraddizioni per cui gli stessi concorrenti non sanno come regolarsi.

È già allo studio presso il Ministero dei lavori pubblici un bando tipo che possa servire di base per tutti i concorsi nazionali di opere pubbliche.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è d'accordo sulla nuova formulazio-

ne per quanto attiene all'inciso: « escluso il costo del terreno e l'arredamento ». Sussiste invece qualche perplessità sull'espressione: « di norma ». Personalmente io preferirei la formula adottata dalle Commissioni. Inoltre invece di dire: « a mezzo di concorsi nazionali », sarebbe opportuno dire: « con pubblico concorso ».

Per il secondo comma dell'emendamento la Commissione è d'accordo.

B A T T I S T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I S T A . Se la Commissione preferisce lasciare la parola « obbligatorio » io non ho niente in contrario. A me era sembrato opportuno modificarla perchè potrebbe verificarsi la necessità di far presto per ragioni di urgenza e di affidare la progettazione ad un professionista e allora la parola « obbligatorio » sarebbe troppo vincolante.

Mi rimetto comunque alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a precisare la sua proposta.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione ritiene che debba essere mantenuto il proprio testo, con l'inciso « escluso il costo del terreno e l'arredamento ».

F O R T U N A T I . Allora costruirete tra dieci anni.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'inciso « escluso il costo del terreno e l'arredamento » posso essere d'accordo.

Invece il secondo comma dell'emendamento Battista, per la verità, non mi persuade molto. Mi sembra che comporti una ulteriore condizione che può far perdere del tempo. Nessuno vieta al Ministro dei lavori pubblici di emanare delle norme in materia, ma che queste debbano essere in ogni caso atte-

se mi sembra eccessivo. Forse questo secondo comma non è necessario.

P R E S I D E N T E . Comunico che i relatori hanno presentato una proposta secondo la quale, accogliendo parzialmente la prima parte dell'emendamento del senatore Battista, il terzo comma dell'articolo 17 deve essere così riformulato: « Per i progetti che comportino una spesa superiore ai 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso ». Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvata.

La seconda parte dell'emendamento Battista, invece, non è accettata dal Governo per quanto la Commissione abbia espresso parere favorevole.

B A T T I S T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I S T A . Onorevole Ministro, non si tratta di dover attendere l'emanazione del bando tipo, con evidente perdita di tempo, poichè già questo regolamento è in corso di studio da parte del Ministero dei lavori pubblici e può rappresentare una spinta perchè una buona volta si regolamenti l'istituto dei concorsi nazionali che oggi, stante la difformità dei bandi che vengono emessi nelle varie parti d'Italia, mette in serio imbarazzo i concorrenti e crea a volte situazioni veramente non piacevoli.

D'altro canto non mi sembra molto grave che nella legge sia inserita questa norma perchè non sarà certo questo ad arrestare l'iter dei progetti. Pertanto insisterei.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Ho l'impressione che qui stiamo discutendo sostanzialmente solo per tener presenti gl'interessi di architetti e di ingegneri. A me pare sia venuto il

momento di dare chiarezza alle nostre decisioni.

È stato messo in moto un meccanismo di programmazione, fatto di esperti, di comitati, di procedure, di gettoni di presenza, di costo non lieve! Ora siamo arrivati alla costruzione concreta degli edifici. Si parla di un edificio che costa 500 milioni di lire: non crediate che il costo sia tale da dar luogo a un edificio scolastico eccezionale.

Lei, onorevole Ministro, sa meglio di me quali sono oggi le spese per la costruzione di un edificio. A questo punto, si vuole un concorso nazionale, perchè, se il Ministro deve fissare un bando tipo, il concorso necessariamente diventa nazionale, con tutte le remore conseguenti.

Io ho l'esperienza di un concorso nazionale fatto per l'edificio della facoltà di economia e commercio a Bologna. Vi prego di controllare i tempi di attuazione che ne sono derivati.

C R O L L A L A N Z A . Ma il concorso l'abbiamo già approvato!

F O R T U N A T I . Ma non concorso nazionale! Abbiamo deliberato il concorso. Ma, senatore Crollalanza, una cosa è stabilire un concorso, una cosa diversa è stabilire un concorso nazionale.

Allora, vogliamo che le scuole si costruiscano rapidamente? Fate il concorso. Non volete che si costruiscano rapidamente? Fate il concorso nazionale. Ma nel 1975 staremo ancora attuando il programma oggi in discussione.

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, il concorso nazionale l'abbiamo respinto; abbiamo approvato il testo proposto dalla Commissione...

F O R T U N A T I . Ma adesso, surrettiziamente, entrerebbe per la finestra quello che è uscito dalla porta!

P R E S I D E N T E . Deciderà il Senato.

492ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 OTTOBRE 1966

D O N A T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I , *relatore*. Riflettendo su questo secondo comma, i relatori conven-
gono che non si possa accettare il testo pro-
posto dal senatore Battista.

B A T T I S T A . Ritiro l'emendamen-
to, signor Presidente.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*.
Vorrei fare una osservazione, signor Pre-
sidente, non su questo punto, ma sull'ul-
timo comma. Alla fine si dice: « I progetti
vincitori saranno approvati dall'autorità
competente, di cui all'articolo 19, non oltre
15 giorni dalla trascrizione del verbale di
aggiudicazione da parte della Commissione
esaminatrice ».

Questa procedura della trascrizione del
verbale sembra una cosa piuttosto miste-
riosa, comunque interna. Non sembra per-
tanto un punto di riferimento molto valido
la data della trascrizione del verbale; non
sembra cioè opportuno stabilire « non oltre
15 giorni dalla trascrizione » a parte il fat-
to, poi, che 15 giorni sono molto pochi.
Io penso che si dovrebbe stabilire, come
data di riferimento, la ricezione dei pro-
getti, in modo che l'organo che deve ap-
provare li abbia ricevuti; bisogna cioè sta-
bilire un termine in riferimento all'effet-
tuazione di un atto di cui sia informato.
E poi il termine di 15 giorni...

C R O L L A L A N Z A . È sempre poco!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*.
Anziché 15 giorni, bisognerebbe stabilire al-
meno 30 giorni.

F O R T U N A T I . Ha ragione il signor
Ministro.

P R E S I D E N T E . Dunque, onorevo-
le Ministro, lei proporrebbe di modificare
in questo senso: « non oltre 30 giorni dal-
la ricezione dei progetti medesimi »; è
esatto?

G U I , *Ministro della pubblica istru-
zione*. Esatto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Com-
missione ad esprimere il suo avviso sullo
emendamento proposto dal Governo.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commis-
sione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento proposto dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo modi-
ficato di cui do lettura:

Art. 17.

(Progettazione delle opere in concessione)

Gli Enti concessionari di cui all'articolo
15 cureranno la progettazione delle opere
di edilizia scolastica.

Nel caso che gli stessi Enti vi provvedano,
direttamente o mediante affidamento a li-
beri professionisti, sono tenuti ad inoltrare
i progetti all'autorità competente per l'ap-
provazione, nei termini di 150 giorni dalla
notificazione dell'avvenuta concessione.

Per i progetti che comportino una spesa
superiore ai 500 milioni di lire, escluso il
costo del terreno e dell'arredamento, è ob-
bligatorio il pubblico concorso.

In caso di pubblico concorso, questo vie-
ne bandito dall'Ente concessionario, entro
45 giorni dalla notificazione dell'avvenuta
concessione.

L'inosservanza dei termini, di cui ai pre-
cedenti commi, importa la decadenza della
concessione.

I concorsi devono essere espletati impro-
rogabilmente entro 150 giorni dalla data del
bando e le spese relative saranno messe a

carico del costo delle opere. I progetti vincitori saranno approvati dall'autorità competente di cui all'articolo 19, non oltre 30 giorni dalla ricezione dei progetti medesimi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 18.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Art. 18.

*(Progettazione delle opere
in esecuzione diretta)*

Qualora si proceda alla esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, si avvalgono, di norma, per la compilazione dei progetti dell'opera, di liberi professionisti.

L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvare, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 23, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine resosi utile per l'esecuzione diretta delle opere.

Il termine può essere prorogato, fino alla metà, per gravi e motivate ragioni, dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

P R E S I D E N T E . I senatori Giancane, Moneti, Stirati, Bonacina, Bermiani, Bernardi, Salari, Conti, Banfi e Sellitti hanno presentato un emendamento tendente a ripristinare, al primo comma, il testo del Governo. Ricordo che il primo comma nel testo governativo era del seguente tenore:

« Alla compilazione dei progetti provvedono gli Uffici del Genio civile, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti o di Enti pubblici di edilizia a carattere nazionale ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Non so se i presentatori sono d'accordo, ma a me pare che non si possa ora, così come è stata modificata la serie delle ipotesi (domanda degli enti e concessione a enti obbligati, enti nazionali, esecuzione diretta) escludere l'inciso originario del testo della Commissione: « qualora si proceda all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica ». Si può ripristinare il testo del Governo, ma il primo inciso non mi pare possa essere soppresso.

G I A N C A N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N C A N E . Il comma che la Commissione ha sostituito all'articolo 15 è del seguente tenore: « Qualora si proceda alla esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, si avvalgono, di norma, per la compilazione dei progetti, dell'opera di liberi professionisti ».

Io propongo che sia ripristinato il testo governativo e cioè: « Alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti o di enti pubblici di edilizia a carattere nazionale ».

B A T T I S T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I S T A . Onorevoli colleghi, questa formula che la Commissione ha presentato al vostro esame è stata lungamente dibattuta. È noto che gli uffici del Genio civile, per carenza di personale, non hanno la possibilità di provvedere a mezzo dei propri funzionari alla progettazione delle opere. Di fatto praticamente la progettazione di opere viene fatta o da enti pubblici o da liberi professionisti; eccezionalmente, forse direi mai, il Genio civile progetta direttamente a mezzo dei propri funzionari.

Per questa ragione la Commissione ha deciso di proporre che il Genio civile affidi gli incarichi professionali di norma a liberi professionisti. L'espressione « di norma » non esclude che il Genio civile possa eccezionalmente fare anch'esso progetti qualora abbia personale sufficiente. Anzi questa espressione si è usata per dare la possibilità agli uffici del Genio civile di provvedere direttamente alla progettazione di ampliamenti e di completamenti di edifici esistenti che, in generale, vengono redatti dagli uffici del Genio civile.

Il senatore Giancane ha voluto dire che alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, ma in sostanza, senza togliere nulla alle competenze del Genio civile, questi oggi non hanno la possibilità di provvedere direttamente alla progettazione. In ogni caso, con la dizione « di norma », quando essi ritengono di eseguire delle progettazioni, la legge non glielo impedisce.

C R O L L A L A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Anche io ritengo che sia più opportuno tornare al testo governativo. È esatto quanto ha detto il senatore Battista, che vi sono cioè — ne ho accennato anche io in precedenza — notevoli carenze di personale negli uffici del Genio civile; questo però non significa che, in un provvedimento di questo genere, si dia sen-

z'altro la patente di impossibilità, non dico di incapacità, ai predetti uffici nel provvedere alla compilazione dei progetti; tanto più che, se è vero che generalmente gli uffici difettano di personale, ve ne sono altri provvisti di ingegneri e di architetti, i quali probabilmente potrebbero assolvere a tale compito.

Comunque, ove si volesse mantenere il testo della Commissione, in luogo di quello del Governo, io eliminerei l'inciso « di norma », perchè questa espressione costituisce quasi obbligo agli uffici del Genio civile, anche quando abbiano la possibilità di eseguire i progetti, di avvalersi senz'altro dell'opera dei liberi professionisti, e lascerei loro la facoltà di avvalersi dei liberi professionisti.

Quindi in via principale sarei per mantenere il testo del Governo, il quale non impedisce — ed è chiaro — che gli uffici, nel caso non ne abbiano la possibilità, si avvalgano dei liberi professionisti, e in via subordinata sarei per adottare il testo della Commissione con le modifiche da me suggerite.

B E L L I S A R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L L I S A R I O . Onorevole Presidente, io volevo soltanto chiedere che, qualora si dovesse tornare al testo del Governo, si mantenesse in ogni caso l'inciso che è stato inserito nel testo della Commissione, là dove si dice: « gli uffici del Genio civile competenti per territorio ». Le ragioni di questa richiesta si riferiscono a quelle che ho già adottato illustrando il mio emendamento all'articolo 14.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, penso forse che sarebbe opportuno rimanere fermi al testo approvato dalla Commissione, poichè se si torna al testo precedente si devono includere varie altre espres-

sioni e quindi il coordinamento può diventare non semplice. Mi pare però che si debba aderire a quanto ha fatto presente il senatore Crollalanza a proposito dell'inciso « di norma ». Il testo, però, dovrebbe forse essere modificato poichè il pensiero della Commissione su questo punto è che gli uffici del Genio civile non sono tenuti ad avvalersi, ma possono avvalersi dell'opera dei liberi professionisti. Ora, se si elimina l'inciso « di norma » si dovrebbe dire: « gli uffici del Genio civile competenti per territorio possono avvalersi per la compilazione dei progetti, dell'opera dei liberi professionisti ». Quindi, in sostanza, la mia proposta è di eliminare l'inciso « di norma » e di sostituire l'espressione « si avvalgono » con l'altra « possono avvalersi ».

CROLLALANZA. Sono d'accordo su questa proposta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

LOMBARDI, *relatore*. Vorrei fare una distinzione, poichè due sono le questioni da considerare: la questione di carattere pregiudiziale posta dal senatore Giancane, circa la formulazione iniziale del testo del primo comma e la questione riguardante l'inciso « di norma ».

Per quanto attiene alla prima questione, devo dire che bisogna mantenere il testo della Commissione per la ragione che il testo originario governativo, (articolo 15) precedeva l'articolo 16 (concessioni), e prevedeva un solo articolo per la progettazione con l'incarico all'ufficio del Genio civile, quasi escludendo la possibilità che si possa progettare da parte degli altri enti concessionari. È vero che questi « cureranno la progettazione » diceva il testo del Governo, però la posizione è un po' strana. Quindi, per ragioni molto evidenti di distribuzione della materia, dato che abbiamo fatto le due ipotesi, e abbiamo detto che è il Ministero dei lavori pubblici che attua i piani (la prima ipotesi, come si è detto, è quella della concessione) è evidente che il « qualora si pro-

ceda all'esecuzione diretta delle opere » deve costituire il cappello al comma in esame.

Per quanto attiene poi all'espressione « di norma », quanto ha detto il senatore Battista è vero, è una realtà purtroppo, diciamo così sconcertante. Ma anche se togliamo l'espressione « di norma », si verificherà di fatto la stessa cosa anche se non è giuridicamente codificata.

Su questo punto mi rimetto al Senato; debbo dire però che ha ragione il senatore Trimarchi quando afferma che, se si toglie la espressione « di norma », bisogna dire: « possono avvalersi », altrimenti la disposizione non avrebbe alcun senso.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Le questioni sollevate da questo emendamento sono sostanzialmente tre.

Prima questione: deve in ogni caso rimanere la parte iniziale dell'articolo: « Qualora si proceda alla esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, eccetera ».

Seconda questione: sostituire l'espressione « di norma » con l'altra « possono avvalersi ». Io non sono titolare del Dicastero dei lavori pubblici: mi pare però che non sia riguardoso dire esplicitamente in un disegno di legge, benchè ci sia una carenza di personale, che di norma il Genio civile viene scavalcato. Il testo che il Governo aveva proposto era, a questo fine, più riguardoso: « Alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti, eccetera ».

Terza questione: nel testo proposto dalla Commissione non è previsto che il Genio civile possa avvalersi di enti pubblici di edilizia a carattere nazionale. Ritornando al testo del Governo bisogna pronunciarsi anche su questa eventualità, cioè che il Genio civile si avvalga non solo di liberi professionisti — il che è comune ai due testi — ma anche di enti pubblici di edilizia a carattere nazionale.

Sul terzo punto sono alquanto perplesso. L'articolo 15, nel testo del Governo, prevedeva l'ipotesi dell'esecuzione diretta come normale, mentre, in via subordinata, si prevedeva la possibilità di avvalersi di liberi professionisti o di enti pubblici. Ora mi sembra che i termini siano invertiti: abbiamo voluto quasi come normale la concessione agli enti obbligati e subordinatamente la concessione agli enti nazionali e quindi l'esecuzione diretta da parte del Genio civile. A questo punto l'ipotesi di affidare la progettazione ad enti pubblici di edilizia a carattere nazionale, che aveva ragion d'essere nella successione di tempi e di condizioni originariamente previste, ha forse minore ragion d'essere. Mi rimetto comunque alla decisione del Senato.

G I A N C A N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N C A N E . Io sono d'accordo con l'onorevole Ministro nel lasciare integra la parte iniziale dell'articolo 18: « Qualora si proceda alla esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti o di enti pubblici di edilizia a carattere nazionale ».

P R E S I D E N T E . La Commissione è d'accordo?

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è d'accordo su questa formulazione: « Qualora si proceda alla esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, gli uffici del Genio civile competenti per territorio... ». Giunti a questo punto ci sono due strade: o si mantiene la dizione « si avvalgo di norma », oppure si inserisce l'altra « possono avvalersi per la compilazione ».

In ogni caso la Commissione è contraria a reintrodurre gli enti pubblici di edilizia a carattere nazionale.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Allora mi sembra meglio mantenere il testo del Governo eliminando l'ultimo rigo: « Qualora si proceda alla esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 18 nel testo proposto dal Governo di cui do nuovamente lettura:

« Qualora si proceda alla esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « sentito il Consiglio dell'Ordine competente ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Battista, Genco, Focaccia, Vallauri e De Unterrichter è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura:

ZANNINI, *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Quando l'importo dei nuovi edifici scolastici comporti una spesa superiore ai 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, all'incarico della progettazione si provvede a mezzo di concorsi nazionali tra ingegneri e architetti liberi professionisti che verranno banditi dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio entro 45 giorni dall'approvazione del programma degli interventi diretti dallo Stato e con le modalità e nei termini di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Il senatore Battista ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BATTISTA. L'emendamento è molto semplice. Nell'articolo precedente abbiamo disposto che si facciano dei concorsi per gli edifici scolastici di importo superiore ai 500 milioni. Lo scopo di questi concorsi è noto e quindi è inutile che io mi dilunghi su di esso. Senonchè per quanto riguarda i lavori eseguiti direttamente dallo Stato, cioè che non saranno stati richiesti in concessione dagli enti obbligati o da enti specializzati, non si parla più di concorsi. Io ritengo che si sia trattato in pratica di una dimenticanza nella redazione del testo finale, perchè non vi è alcuna ragione particolare perchè in un caso si preveda di fare concorsi e nell'altro invece ciò non si preveda. Per tale ragione, ho presentato questo emendamento che, a mio avviso, colma questa lacuna, o dimenticanza che sia. Io non comprendo, infatti per quale ragione non si debbano fare i concorsi quando i lavori vengano commissionati direttamente dallo Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

LOMBARDI, *relatore*. La Commissione è contraria. Infatti, trattandosi degli uffici decentrati del Genio civile e del Ministero si deve lasciare la massima libertà di decidere sulla scelta e sulla strada da seguire.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Osservo che se si dovesse accettare l'emendamento del senatore Battista cadrebbero il secondo, il terzo, il quarto comma, eccetera, nei quali si parla di affidamento della progettazione. Infatti non si tratterebbe più di un affidamento, ma si dovrebbe fare il concorso.

Mi pare, dunque, che vi sia una certa contraddizione. Comunque mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Battista e da altri senatori, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 19.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 19.

(Approvazione dei progetti)

I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 100 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, quelli di importo superiore sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 23.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte

dei senatori Zannier, Stirati, Giancane, Bertola, Zaccari, Zenti, Vallauri e Baldini. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « 100 milioni », con le seguenti: « 250 milioni ».

PRESIDENTE. Il senatore Zannier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ZANNIER. Signor Presidente, chiedo un po' di tempo per la illustrazione di questo emendamento che riveste, a mio avviso, una notevole importanza per quanto riguarda l'iter procedurale della progettazione e della conduzione dei lavori.

In sede di discussione del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, riguardante la ripresa dell'economia nazionale, si parlò della semplificazione e dell'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici. Sin da allora io rilevai che il decentramento ai Provveditorati alle opere pubbliche non risolveva il problema dello sveltimento delle procedure tecniche e amministrative in quanto restavano fermi i limiti di competenza del Genio civile e segnalai che solo con l'elevazione di tali limiti e con il passaggio a questo ufficio di tutte le operazioni inerenti e successive all'approvazione del progetto fino alla liquidazione e al collaudo dell'opera, si sarebbero snellite le procedure.

Oggi mi sembra opportuno riprendere questo discorso dell'estensione dei limiti di competenza del Genio civile anche in questa particolare occasione onde venga recepito nel provvedimento in esame.

Mantenendo l'articolo così com'è formulato, cioè con un limite di 100 milioni, tenendo presente che per le progettazioni di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla scuola media d'obbligo, la quale oltre alle aule normali contempla le aule speciali, le relative attrezzature, la palestra, alloggio del custode, eccetera, la spesa si aggira sull'ordine di 200-250 milioni, tutti i progetti dovranno essere esaminati ed approvati dal

Provveditorato alle opere pubbliche il quale è già sovraccarico di lavoro per le incombenze che gli competono in base al superdecreto. Appare pertanto auspicabile che a tali adempimenti, entro il nuovo limite previsto, provveda il Genio civile.

Questo per quanto riguarda l'aumento del limite di competenza. Ma vi è poi una parte che senza dubbio è ugualmente importante e che riguarda le competenze della Commissione provinciale.

Oggi come oggi, un qualsiasi atto di carattere tecnico-amministrativo che si verifica durante lo svolgimento dei lavori viene quasi sempre sottoposto ad una successiva approvazione da parte del Provveditorato alle opere pubbliche comportando notevoli ritardi. Sarebbe pertanto, a mio avviso, opportuno (e credo che la Commissione abbia espresso in linea di massima parere favorevole) dare tutte queste attribuzioni agli uffici del Genio civile, e precisamente l'approvazione di perizie di variante e suppletive purchè queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. Ritengo anche che sia opportuno dare al Genio civile la possibilità di deliberare in merito alle proroghe e ai prezzi nuovi, compiti anche questi che, con le vigenti disposizioni di legge, sono riservati al Provveditorato alle opere pubbliche.

Sono convinto che, con l'introduzione di questo emendamento, accelereremo sensibilmente tutta la parte tecnica procedurale che riguarda la conduzione dei lavori e, con l'elevazione del limite dell'importo anche la parte inerente all'approvazione dei progetti.

Confido, quindi, che questo emendamento trovi l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

LOMBARDI, *relatore*. La Commissione è perfettamente d'accordo: è un utilissimo emendamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Zannier, Stirati ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Lombardi e Donati hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 », con le seguenti: « di cui all'articolo 14, terzo comma, della presente legge ».

Il senatore Lombardi ha facoltà di svolgerlo.

L O M B A R D I , relatore. Abbiamo presentato questo emendamento come relatori perchè si tratta di una questione di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Lombardi e Donati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Zannier, Stirati, Giancane, Bertola, Zaccari, Zenti, Vallauri e Baldini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« La Commissione provinciale è anche competente per l'approvazione delle perizie di variante e suppletive purchè queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il reimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonchè le somme stanziare per imprevisti in sede di progetto.

Sono altresì di competenza della predetta Commissione l'approvazione dei prezzi nuovi, la concessione di proroghe ed ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è già stato illustrato. Invito, pertanto, la Commissione ed il Governo ad esprimere su di esso il loro avviso.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è d'accordo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Zannier, Stirati, Zenti ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato di cui do lettura:

Art. 19.

(Approvazione dei progetti)

I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 250 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 14, terzo comma, della presente legge, quelli di importo superiore sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 23.

La Commissione provinciale è anche competente per l'approvazione delle perizie di variante e suppletive purchè queste non superino l'ammontare del quinto dell'importo di spesa programmato. A copertura delle maggiori spese risultanti da tali perizie è autorizzato il reimpiego delle eventuali economie realizzate in sede di appalto nonchè le somme stanziare per imprevisti in sede di progetto.

Sono altresì di competenza della predetta Commissione l'approvazione dei prezzi nuovi.

vi, la concessione di proroghe ed ogni altro atto di carattere tecnico-amministrativo riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 20.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 20.

(Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata)

I progetti, relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento, al riattamento, nonché all'arredamento di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 100 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, oltre tale importo, al parere del Comitato di cui all'articolo 23.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, è abrogato.

P R E S I D E N T E . I senatori Lombardi e Donati hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 », con le seguenti: « di cui all'articolo 14, terzo comma, della presente legge ».

Il Governo è d'accordo?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*.
Il Governo si dichiara d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Lombardi e Donati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 21.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 21.

(Appalto-concorso)

Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 45 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.

L'inosservanza del termine, di cui al comma precedente, comporta la decadenza della concessione.

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso da esperire tra ditte iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, nella apposita classifica di specializzazione.

P R E S I D E N T E . I senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « entro 45 giorni », con le seguenti: « entro 90 giorni ».

Gli stessi senatori hanno inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Ove, da parte degli Enti concessionari, si ritenga possibile e utile che le opere siano eseguite anche con sistemi costruttivi industrializzati, le ditte ammesse all'appalto-concorso potranno presentare progetti sia con l'impiego dei sistemi costruttivi tradizionali che di quelli industrializzati ».

Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati all'articolo 21, e precisamente ai commi primo e terzo, li abbiamo già svolti in sede di discussione generale. Non ci resta pertanto che di aggiungere qualche precisazione tenendo conto della discussione avvenuta in Assemblea ad opera di alcuni colleghi e facendo in par-

ticolare riferimento alla lunga difesa della prefabbricazione fatta dal senatore Giardina. Per fortuna ci sono state delle voci contrarie.

Il problema mi pare non debba essere nè minimizzato, nè ingigantito, ma ricondotto nei suoi giusti termini. Noi riteniamo che l'articolo 21 debba essere configurato, in accoglimento dei nostri emendamenti, come previsione di una unica ipotesi e, nell'ambito di questa unica ipotesi, noi riteniamo possa prevedersi una ipotesi subordinata: cioè, nel terzo comma, pensiamo debba prendersi in considerazione il caso in cui gli enti concessionari ritengano possibile e conveniente far ricorso ai sistemi di costruzione industrializzata. Cioè, noi non pensiamo che sia opportuno che l'ente concessionario possa di propria iniziativa scegliere un sistema costruttivo ovvero un altro sistema costruttivo: l'eventualità di fare ricorso ai sistemi costruttivi industrializzati deve trovare la propria base in un presupposto obiettivo, e cioè nella sussistenza della possibilità che l'opera venga eseguita con i sistemi costruttivi industrializzati, con la prospettiva di una convenienza che l'opera sia eseguita seguendo i sistemi costruttivi industrializzati.

Se questa ipotesi dovesse ricorrere in concreto, con i presupposti che ho chiarito, noi proponiamo che l'appalto-concorso, esperito nei confronti di imprese iscritte nell'albo dei costruttori, dia la possibilità ai concorrenti di presentare progetti e con sistemi costruttivi tradizionali e con sistemi costruttivi industrializzati.

In questo modo, non poniamo nessun ostacolo al progresso delle tecniche, all'affermarsi nella prefabbricazione; in una parola, al ricorso ai sistemi industrializzati ma sosteniamo che, nell'interesse di tutti, nell'interesse del Paese, sia doveroso che la spesa pubblica sia fatta nella maniera più utile. Pensiamo insomma che non si debbano fare esperimenti con i finanziamenti destinati all'edilizia scolastica.

Si vuole sostenere la sperimentazione in questo campo? C'è già l'articolo 26 che prevede qualcosa del genere, ma in sede di appalto-concorso si deve dare alle ditte concorrenti la possibilità di presentare progetti da

eseguirsi secondo i sistemi costruttivi tradizionali e secondo i sistemi costruttivi industrializzati.

In questo modo, attraverso un appalto-concorso così congegnato, si può arrivare alla scelta del progetto meglio rispondente alle esigenze specifiche e particolari, e poi si possono realizzare anche altre esigenze, soprattutto le esigenze della migliore utilizzazione della spesa pubblica e dei migliori risultati, ai quali si deve tendere in concreto nella realizzazione dell'opera pubblica.

Insistiamo, quindi, per l'accoglimento tanto del primo quanto del secondo emendamento. Il primo emendamento — lo abbiamo chiarito in sede di discussione — tende a raddoppiare il termine di 45 giorni, che è troppo ridotto perchè si possa dar corso alla procedura (emissione del bando).

CROLLALANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA. Ho già fatto presente, durante il mio intervento dell'altro giorno, che non vi è nessuna preclusione da parte del nostro Gruppo nei confronti della prefabbricazione. Però non riteniamo che sia opportuno dare a tale sistema costruttivo il monopolio, nell'eventualità che si proceda ad appalti-concorso per la realizzazione di edifici scolastici.

È stato già chiarito che oggi, nel campo costruttivo, vi sono sistemi tradizionali industrializzati così perfetti che permettono delle realizzazioni in un tempo così breve per cui anche l'affermazione che con la prefabbricazione si realizza la costruzione di un edificio nel tempo più breve è una affermazione che non ha ragione di essere.

È da tener presente che, con i sistemi tradizionali, mediante la tecnica moderna, si realizza in una settimana il rustico di un piano di fabbricato: un fabbricato di sette od otto piani viene in tal modo realizzato nel giro di 7 od 8 settimane, a partire dal giorno in cui si spiccano le costruzioni, ultimate le fondazioni.

Per questi motivi sono favorevole all'emendamento proposto dai colleghi di parte liberale e prego il Senato di considerare con la maggiore attenzione gli inconvenienti che deriverebbero qualora si lasciasse solo alla prefabbricazione la possibilità di partecipare agli appalti-concorso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

L O M B A R D I , relatore. Il parere della Commissione è contrario, per una semplice questione di chiarezza. Il committente dei lavori di edilizia scolastica può trovarsi di fronte all'opportunità di ricorrere ad un appalto-concorso, specialmente per costruzioni di notevole importo.

Ora, se il committente intende mettere in gara tutti i sistemi, quelli cosiddetti tradizionali come quelli industrializzati (vedi prefabbricazione), fa un appalto-concorso.

Il testo della legge dice soltanto che qualora il committente voglia attuare la costruzione prefabbricata è obbligato a scegliere la via dell'appalto-concorso. Per quale ragione? Perchè non è ammissibile altra strada per raggiungere lo scopo, in quanto il committente non ha nessun progetto da poter presentare. Quindi non c'è limite di sorta per nessuno, c'è soltanto l'obbligo della via dell'appalto-concorso quando il committente intende espressamente avere un prefabbricato.

Solo questo si vuol dire. Quindi nessuna preoccupazione di sorta per qualsiasi tipo di costruzione, qualora il committente voglia, invece del prefabbricato, mettere in gara un fabbricato col sistema cosiddetto tradizionale. (*Interruzione del senatore Battaglia*).

Vorrei chiarire cosa intendevo quando ho accennato al sistema industrializzato. Io non ammetto che si dica che il sistema è industrializzato quando c'è un cantiere che si chiami industrializzato. Ho accennato, nel chiarimento, che intendevo per sistema industrializzato quello solo in cui si fa uso delle varie tecniche e dei metodi della prefabbricazione (che vanno dalla forma cosiddetta leggera a quella pesante, da quella parziale

a quella totale). Questo sia chiaro. E quando è vera prefabbricazione, è obbligatorio ricorrere all'appalto-concorso. Il che significa che se il committente vuole mettere in gara i diversi tipi della forma cosiddetta tradizionale, ha sempre la possibilità di farlo con l'appalto-concorso. (*Interruzioni e proteste dal centro-destra*).

C R O L L A L A N Z A . Tutto questo però non risulta chiaro dal testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Sulla questione del termine di tempo di 45 giorni non ho sentito il parere della Commissione.

L O M B A R D I , relatore. Sono del parere di aumentare il termine perchè, con tutta probabilità, i 45 giorni non sono sufficienti; la Commissione pertanto ritiene opportuno portare il termine a 60 giorni.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Sono d'accordo sulla proposta di aumentare i termini di tempo. Mi sembra ristretto, infatti, il termine di 45 giorni.

Per quanto concerne la questione dell'ultimo comma, mi pare che per una parte il relatore abbia dato già delle spiegazioni chiare: gli enti obbligati normalmente non sono tenuti a fare l'appalto-concorso; debbono farlo se vogliono avvalersi dei prefabbricati. E su questo credo non vi sia contestazione.

Mi pare che la disputa nasca piuttosto sulle ultime righe, su cui il relatore non ha risposto, dove si dice che l'appalto concorso deve avvenire fra ditte iscritte in un certo registro specializzato. Ma ciò non obbliga a togliere l'appalto concorso.

T R I M A R C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. La norma in esame prevede un particolare sistema di aggiudicazione del lavoro: l'appalto concorso. Il primo comma stabilisce che qualora l'amministrazione intenda giovare dell'appalto-concorso deve seguire una certa procedura. Nel secondo comma è prevista la decadenza; nel terzo comma si cambia scopo e si dice che quando ci si vuol giovare dei prefabbricati allora l'appalto-concorso diventa obbligatorio e non c'è più decadenza.

Ora se un'amministrazione vuole giovare dell'appalto-concorso, non è detto che debba ricorrere per forza al sistema dei prefabbricati: l'amministrazione deve avere la possibilità di invitare ditte che possano partecipare con progetti che prevedono il ricorso ai sistemi costruttivi tradizionali ed a quelli industrializzati. Non vedo per quale ragione si debba escludere questa possibilità di rinunciare a costruire un immobile con sistemi tradizionali. Mi pare che ciò non sia utile, per il conseguimento dei migliori risultati pratici.

LOMBARDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI, relatore. Poichè il senatore Trimarchi ha notato una certa discontinuità tra i primi due commi ed il terzo, e gliene do atto, si potrebbe ridurre l'articolo 21 al primo e al secondo comma, che costituiscono una norma di carattere generale circa i termini perentori per ogni tipo di appalto-concorso effettuato dagli enti concessionari; e poi destinare un altro articolo all'appalto-concorso obbligatorio in quanto il committente voglia seguire solo il confronto fra i prefabbricati; il che non esclude quanto ha detto prima il senatore Trimarchi che l'appalto-concorso si possa fare mettendo in gara i due sistemi diversi.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti i primi due commi dell'articolo 21 i quali, nel testo modificato proposto dalla Commissione, costituiscono il nuovo articolo 21, di cui do lettura:

Art. 21.

(Appalto-concorso)

Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.

L'inosservanza del termine, di cui al comma precedente, comporta la decadenza della concessione.

LOMBARDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI, relatore. Propongo che l'ultimo comma costituisca un articolo a parte, l'articolo 21-bis, con il titolo: « Appalto-concorso obbligatorio ».

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Chiederei almeno che dopo i due commi che sono stati votati si includa un terzo comma nel testo da me proposto che corrisponde ad un punto di vista che il relatore ha condiviso. Infatti, se un'amministrazione, in sede di appalto-concorso, vuol mettere a confronto ditte disposte a presentare progetti con i due sistemi, questo non dev'essere inibito. Il relatore del resto ha detto che questo è possibile, e quindi diciamolo. Così, potremmo fare una seconda ipotesi relativa all'appalto-concorso obbligatorio qualora l'amministrazione ritenga che vi siano ragioni di utilità, di convenienza o di doverosità per far ricorso soltanto al sistema costruttivo industrializzato. Propongo quindi che dopo i due commi approvati si includa un terzo comma nel testo da me proposto.

LOMBARDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L O M B A R D I , *relatore*. Mi dispiace tornare su questo argomento, ma lo faccio soltanto per una questione di chiarezza. Non vorrei, infatti, che i senatori uscissero con la impressione di non aver capito nulla sia che si voti in un senso che nell'altro. Ora, come ho detto, è evidente che il committente (enti concessionari), nel caso che voglia ricorrere al confronto di tutti i sistemi di costruzione, siano essi quelli tradizionali come quelli della prefabbricazione, è libero di ricorrere all'appalto-concorso e nessuno glielo proibisce. Non è obbligatorio ricorrere all'appalto-concorso per il sistema tradizionale, ma diventa obbligatorio solo qualora il committente, volendo mettere a confronto i vari sistemi di prefabbricazione o lo stesso sistema per diverse ditte, deve per forza fare l'appalto-concorso perchè il committente non può presentare progetti di prefabbricazione. Quando avremo gli uffici tecnici di questi enti concessionari capaci di fare i progetti del prefabbricato, si potrà fare a meno dell'obbligo suddetto. Allo stato attuale l'appalto-concorso è obbligatorio, come del resto vuole il testo governativo in origine.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 21 con l'intesa che diviene articolo 21-*bis*. Ne do lettura:

Art. 21-*bis*.

(Appalto-concorso obbligatorio)

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso da esperire tra ditte iscritte all'Albo

nazionale dei costruttori, nella apposita classifica di specializzazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 22.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 22.

(Collaudo e consegna delle opere)

Il collaudo delle opere, di cui al presente Capo, è disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, in conformità alle norme vigenti.

Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'Ente interessato, il quale prende in consegna l'opera collaudata, data.

Le opere passano in proprietà degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Bellisario. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione dell'articolo 1 del regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, e le aree pertinenti sono ceduti in proprietà ai comuni che li hanno in consegna, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bellisario ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E L L I S A R I O . Onorevole Presidente, questa questione si riferisce ad una storia molto lunga, ad una storia che dura da 50 anni. A seguito del terremoto che colpì la Marsica il 13 gennaio 1915, vennero costruite, nella stessa zona, in applicazione appunto

di questo articolo 1 del regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, 38 edifici scolastici per circa 270 aule. Tali edifici, a termini dello stesso articolo 1, furono consegnati ai comuni con l'obbligo della destinazione in perpetuo ad uso scolastico e della manutenzione sia ordinaria che straordinaria, pur restando però di proprietà dello Stato.

Ora, non solo per le note deficienze di bilancio dei comuni interessati, ma anche per il clima veramente inclemente della zona appenninica in cui queste scuole sono state costruite, da cinquant'anni a questa parte, quegli edifici non hanno potuto godere di nessun lavoro nè di riattamento, nè di completamento, nè di ampliamento, e ciò proprio per il motivo che i comuni interessati, non essendone i proprietari, non hanno potuto invocare le norme riguardanti i contributi statali per l'edilizia scolastica contenute sia nella legge n. 645 sia nelle leggi successive.

Per rimediare a questa situazione, io mi sono permesso di proporre questo emendamento che stabilisce che questi edifici scolastici passano in proprietà ai comuni, i quali potranno così avvalersi, anche per queste scuole, delle provvidenze in vigore per tutte le altre scuole di proprietà comunale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è favorevole.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Penso che a tale proposito sia necessario consultare il Ministro delle finanze, poichè si tratta di proprietà demaniale che noi intendiamo trasferire ai comuni.

D O N A T I , relatore. È nel sistema: ricostruiamo e diamo in proprietà.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Si incide però su una legislazione precedente. Personalmente non avrei nulla in contrario, ma penso sia bene interpellare il Ministero delle finanze.

B E L L I S A R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L L I S A R I O . Provvedimenti analoghi a quello che io sto invocando per questi edifici scolastici sono già stati presi in passato per altre opere pubbliche di proprietà dello Stato che vennero costruite proprio in seguito al terremoto del 1915. Mi riferisco in particolare ai ricoveri e, soprattutto, alle case che furono costruite per i terremotati. Ora, se con leggi precedenti, queste opere di proprietà dello Stato sono state trasferite in proprietà ai privati, mi sembra che *a fortiori* noi possiamo tranquillamente stabilire una norma per cui gli edifici scolastici di proprietà dello Stato passano in proprietà ai comuni.

Rendiamoci conto che da cinquant'anni a questa parte queste scuole sono diventate veramente fatiscenti non essendosi potuto provvedere a nessuna opera di riparazione.

P R E S I D E N T E . Essendo state espresse delle perplessità da parte del Ministro, siccome non ultimeremo questa sera l'esame del disegno di legge, penso che questo emendamento, proposto dal senatore Bellisario, possa essere accantonato in attesa di sentire il parere del Ministro delle finanze.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto pertanto ai voti l'articolo 22, con l'intesa che l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bellisario è accantonato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 23.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Art. 23.

(Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche)

Su progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 100 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico amministrativo del

Provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta:

il Provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede;

il Sovrintendente scolastico interprovinciale;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

il Dirigente la sezione urbanistica del Provveditorato regionale;

un Ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione deve essere eseguita l'opera;

il Provveditore agli studi della provincia in cui l'opera deve essere eseguita;

l'Avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato avente sede in quella del Provveditore e, per il Provveditorato di Roma, un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

due esperti, designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario del Comitato sono assolve da un funzionario tecnico in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparato.

Il Comitato di cui al primo comma è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento proposto al primo comma di questo articolo dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi, tendente a sostituire le parole « il sovrintendente scolastico interprovinciale », con le altre « il presidente del comitato interprovinciale per l'edilizia scolastica », è precluso in seguito alle votazioni precedenti.

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 24.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Art. 24.

Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di ordinare l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.

A tal fine è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 30, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del secondo comma e seguenti dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 25.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Art. 25.

(Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta)

Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 9, nonché del Centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa Consul-

ta, sarà provveduto con una quota fissa di 500 milioni sugli stanziamenti annuali di cui all'articolo 30.

Sulla quota, autorizzata ai sensi del precedente comma, gravano anche le spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione di opere di edilizia scolastica.

Per le esigenze di funzionamento degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per non più di 60 unità, mediante contratto a termine rinnovabile.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato Centrale di cui al precedente articolo 5, dei Comitati interprovinciali di cui al precedente articolo 7, nonché del Centro studi per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, sarà provveduto con una quota fissa di 500 milioni sugli stanziamenti annuali di cui all'articolo 30 ».

PRESIDENTE. Questo emendamento è precluso.

Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per esigenze di funzionamento degli organismi di cui al primo comma del presente articolo il Ministro della pubblica istruzione può valersi dell'opera di persone

estranee all'Amministrazione dello Stato per non più di 20 unità, mediante contratto a termine rinnovabile ».

PRESIDENTE. Senatrice Lea Alcidi Rezza, insiste sull'emendamento?

ALCIDI REZZA LEA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DONATI, relatore. Si tratta della riduzione delle sessanta unità previste a venti unità. Con quindici Soprintendenze e gli altri uffici non è possibile.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 26.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Art. 26.

(Sperimentazione di edilizia scolastica)

Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'articolo 1, è riservata la somma complessiva di lire 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'articolo 30.

Le opere da realizzare ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, sentita la Consulta di cui all'articolo 10, dal Ministero della pubblica istruzione fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12.

Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1966, n. 47.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « sentita la Consulta di cui all'articolo 10 », con le seguenti: « sentito il Comitato centrale di cui all'articolo 5 ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso.

Da parte dei senatori Zannier, Stirati, Giancane, Bertola, Zaccari, Zenti, Vallauri e Baldini, è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Al secondo comma, dopo le parole: « pubblica istruzione » inserire le seguenti: « di concerto con il Ministero dei lavori pubblici ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Zannier ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z A N N I E R . Onorevoli colleghi, al secondo comma, dopo le parole « dal Ministero della pubblica istruzione » sono state inserite con l'emendamento le parole « di concerto con il Ministero dei lavori pubblici ». Qui siamo nel settore della realizzazione dell'edilizia prefabbricata, cioè della scelta dei tipi di scuole da costruirsi con il sistema della prefabbricazione. Poichè all'articolo 10 si demandava proprio al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione il compito della emanazione delle norme tecniche relative all'edilizia scolastica, e quindi anche alla prefabbricazione, sarebbe opportu-

no che anche questo articolo prevedesse il concerto, per la scelta dei tipi di scuole da realizzarsi con l'edilizia prefabbricata, tra il Ministero della pubblica istruzione e quello dei lavori pubblici, che è particolarmente competente per il riconoscimento della validità dei vari tipi di strutture e materiali impiegati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è favorevole.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il concerto tra Ministero non è una figura giuridica esistente; vi è il concerto fra Ministri non fra Ministeri. Quindi mi sembra che la cosa debba essere un po' meditata.

Z A N N I E R . Allora rettifichiamo in questo senso.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. No, bisogna riconsiderare il testo della Commissione (questi sono tutti testi della Commissione, non del Governo) nel punto dove si parla di scelte fatte dal Ministero della pubblica istruzione. Ora, scelte fatte dal Ministero non ce ne sono, le scelte sono fatte dal Ministro. Chi nel Ministero sceglie? Qui non è detto. Quindi credo che anche il testo della Commissione, su questo punto debba essere modificato. Poi c'è il problema del concerto eventuale con l'altro Ministero.

L'emendamento presentato dalla senatrice Alcidi Rezza, di cui è stata data lettura proponeva che, invece di sentire la Consulta, si sentisse il Comitato centrale. Ebbene, questo emendamento non è superato, la cosa può essere ancora sostenuta.

Quindi bisogna scegliere tra queste due soluzioni, perchè nel Comitato centrale per la programmazione ci sono anche i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici; in quella sede una scelta può avvenire anche in base a valutazioni tecniche che i lavori pubblici possono portare.

492ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 OTTOBRE 1966

Comunque, io credo che anche il testo della Commissione necessiti di un qualche approfondimento.

L O M B A R D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I , *relatore*. Giustamente il Ministro ha osservato che sarebbe opportuno sostituire, nell'emendamento proposto dal senatore Zannier, la parola « Ministero » con la parola: « Ministro ».

Per quanto attiene all'altra proposta, debbo dire che la Consulta è costituita particolarmente dagli esperti dei due Ministeri.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Se ci sono gli esperti dei due Ministeri, non occorre più il concerto.

L O M B A R D I , *relatore*. La Consulta esprime soltanto un parere, mentre i Ministri hanno poteri diversi.

C R O L L A L A N Z A . Trattandosi di una valutazione tecnica, credo che il concerto occorra.

P R E S I D E N T E . Metto allora anzitutto ai voti la proposta del Ministro della pubblica istruzione, tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo 26, la parola « Ministero » con quella « Ministro ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zannier con sostituzione della parola: « Ministero », con l'altra: « Ministro ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al terzo comma, dopo le parole: « sperimentale », le seguenti: « da affidare esclusivamente alle ditte iscritte nell'albo nazionale dei costruttori ».

Senatrice Alcidi Rezza, insiste nel suo emendamento?

A L C I D I R E Z Z A L E A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria perchè è implicito, dalle esperienze fatte in materia, che si sono scelte con concorsi le ditte più preparate nell'ambito di quelle iscritte all'albo dei costruttori. Sarebbe strano che il Ministero si comportasse diversamente.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Lombardi ha presentato un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma la parola: « 1966 » con l'altra: « 1963 ».

Il senatore Lombardi ha facoltà di svolgerlo.

L O M B A R D I , *relatore*. Si tratta di un errore di stampa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Lombardi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26 nel testo emendato. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Art. 26.

(Sperimentazione di edilizia scolastica)

Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'articolo 1, è riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'articolo 30.

Le opere da realizzare ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, sentita la Consulta di cui all'articolo 10, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12.

Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 27.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Art. 27.

(Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie)

La facoltà, spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e successive modificazioni e a norma dell'articolo 12 della legge 1º giugno 1942, n. 675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti o da adibire ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nonché di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente alle scuo-

le di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.

Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13 luglio 1965, n. 874.

La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dei Provveditori agli studi e non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Zannier, Stirati, Giancane, Bertola, Zaccari, Zenti, Vallauri e Baldini hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « su attestazione dei Provveditori agli studi », con le seguenti: « su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile ».

Il senatore Zannier ha facoltà di svolgerlo.

Z A N N I E R . Dalla lettura di questo articolo mi sembra che il mio emendamento mostri chiaro il suo fine. Infatti si parla di « adattamento » e di « riadattamento di costruzioni o locali adibiti o da adibire... ». Evidentemente la corresponsione dei sussidi o dei contributi è subordinata alla avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dei provveditorati agli studi. È chiaro che l'organo competente per definire quali siano i lavori eseguiti, e quindi i contributi o i sussidi da erogarsi, è l'organo tecnico, cioè l'ingegnere capo del Genio civile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione è d'accordo per ovvie ragioni.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Per la verità, debbo dire che su questa materia c'è già una legislazione in vigore, con tutta una sua prassi. Ora, si modificerebbe la prassi con l'introduzione del certi-

ficato del Genio civile. Ebbene, non vorrei che andassimo alla cieca nel modificare. Il Governo si rimette al giudizio del Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Zannier e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 28.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Art. 28.

(Sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie)

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del Regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

All'onere relativo si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai Comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal Provveditore agli studi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 29.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

Art. 29.

(Ispettori centrali per l'edilizia scolastica)

Nella dotazione organica degli Ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare secondaria e artistica, 10 posti sono riservati agli Ispettori centrali per l'edilizia scolastica.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti di Ispettore centrale per l'edilizia scolastica è conferita, sentito il Consiglio di amministrazione, a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che da almeno cinque anni esercitino funzioni direttive, ispettive o di coordinamento nel campo dell'edilizia scolastica e che siano provvisti di laurea o di diploma rilasciato da un Istituto di grado universitario.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Sull'articolo 29, introdotto dalla Commissione, debbo dichiarare che, per una parte, non sono d'accordo.

Sono d'accordo che si creino degli ispettori centrali per l'edilizia scolastica e sono anche d'accordo che ci possa essere una procedura speciale per la prima applicazione; ma non sono d'accordo che l'ambito di scelta sia ristretto solo ai funzionari che da cinque anni lavorano già alla direzione generale dell'edilizia scolastica. Questo mi sembra troppo restrittivo.

Io ammetto quindi che ci sia una procedura speciale per la prima applicazione ma essa deve riguardare tutti i funzionari del Ministero della pubblica istruzione, non solo quelli della direzione generale dell'edilizia scolastica.

Proporrei pertanto di lasciare il primo comma così come è. Dieci posti possono

sembrare molti, ma sono utili, perchè, se il Ministero della pubblica istruzione deve assumere in materia di edilizia scolastica tutti questi compiti che qui si assumono, un corpo specializzato è opportuno. Forse dieci sono troppi, ma un corpo specializzato è necessario.

Però, nella prima attuazione della presente legge, la metà dei posti di ispettore centrale per l'edilizia scolastica dovrebbe essere conferita per merito comparativo, sentito il Consiglio di amministrazione, a funzionari appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata e non ad ispettori generali che lavoravano alla direzione generale dell'edilizia scolastica soltanto. Come ho già detto, sarebbe un ambito di scelta troppo ristretto.

P R E S I D E N T E . Avverto che i senatori Stirati, Zannier, Canziani, Baldini, Sellitti, Celasco, Bernardi, Zenti, Moneti, Zaccari e Indelli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Essi saranno nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione in seguito a concorso ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra che la proposta che gli ispettori centrali debbano essere reclutati per concorso, e cioè che tutti quanti debbano essere estranei all'Amministrazione, sia eccessiva. Qui si dice che la metà dei posti è riservata a funzionari che abbiano già una certa esperienza; l'altra metà nella prima applicazione si copre con i normali concorsi.

È eccessivo, a mio avviso, ripeto, che tutti debbano essere presi, nella prima applicazione, per concorso; non sarebbe neanche facile trovarli! Ora, nel Ministero ci sono dei funzionari già sperimentati e si possono avere subito; sarebbe quindi bene che

per una parte si utilizzassero questi funzionari.

Non sarei quindi favorevole all'emendamento Stirati, mentre mi pare che il testo che ho suggerito sia più largo e ragionevole.

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Stirati, proponendo questo emendamento, lascia però sempre sussistere il primo comma?

S T I R A T I . Sì.

P R E S I D E N T E . Allora per il momento puntualizziamo bene la proposta fatta dall'onorevole Ministro relativamente al primo comma. Praticamente il Ministro propone che al primo comma si dica che nella dotazione organica degli Ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, numero 1264, per l'istruzione elementare secondaria e artistica, 10 posti sono riservati agli Ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione. È così signor Ministro?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sì. Il primo comma si presenta con la stessa formulazione nel testo della Commissione.

D O N A T I , *relatore*. Domando di parlare a titolo personale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I , *relatore*. Vorrei parlare a titolo personale, signor Presidente, non come relatore. Devo dire che non credo sia mai avvenuto che gli ispettori centrali siano stati nominati dal Consiglio d'amministrazione e dal Ministro. Il sistema costante di nomina degli ispettori centrali è il concorso. Quindi, prima di deviare da questa, che è una norma fondamentale sempre osservata, io credo che dobbiamo riflettere attentamente, anche perchè andiamo a colpire delle categorie che sarebbero escluse e che normalmente hanno diritto di concorrere a questi posti di ispettore centrale.

In sostanza, cioè, sconvolgere con una legge particolare quello che è l'ordinamento costante nella nostra legislazione, mi sembra cosa preoccupante. Ecco perchè io concordo, nella sua essenza, con l'emendamento presentato dal senatore Stirati ed altri colleghi. Questo dico, signor Presidente, a titolo personale.

P R E S I D E N T E . Vorrei però conoscere il parere della maggioranza della Commissione, perchè non basta che un relatore esprima un'opinione personale.

Invito pertanto la Commissione ad esprimere il suo avviso.

L O M B A R D I , relatore. Nel primo comma — sul quale c'è un accordo, salvo l'intervento che abbiamo ora ascoltato dell'altro relatore — si parla di « dotazione organica »; quindi non si creano altri 10 posti, ma tra i posti già esistenti 10 sono riservati a queste funzioni. Solo questo si dice; altrimenti, se si trattasse di altri 10 posti (10 posti in più) avrebbe ragione il collega relatore Donati.

P R E S I D E N T E . Vorrei andare molto cauto su questa questione e poichè sul primo comma vi è accordo tra Commissione e Governo, metto intanto ai voti tale comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito ora la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato sul secondo comma dal senatore Stirati e da altri senatori.

L O M B A R D I , relatore. La Commissione si rimette al Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è contrario.

D O N A T I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I , relatore. Mi pare che la materia meriti di essere attentamente esaminata: propongo quindi che questo problema venga esaminato nella prossima seduta del Senato.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Rinvio allora il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

V A C C H E T T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A C C H E T T A . Signor Presidente, abbiamo presentato fin dal 22 ultimo scorso un'interrogazione (1391) rivolta al Ministro delle finanze affinchè venisse urgentemente a rispondere sulla situazione venutasi a determinare nelle manifatture di tabacchi che ha già generato due scioperi, uno di 24 e l'altro di 48 ore. Siccome noi chiediamo dei chiarimenti che finora non sono stati dati nè alle organizzazioni sindacali nè ai lavoratori interessati, preghiamo la Presidenza di sollecitare una risposta alla nostra interrogazione affinchè si possa capire quali siano le reali intenzioni del Ministro delle finanze e di quello della riforma burocratica.

P R E S I D E N T E . La Presidenza si farà premura di sollecitare la risposta del Governo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

N E N N I G I U L I A N A , Segretario:

ADAMOLI, BERTOLI, VIDALI, BARONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni sta-*

tali e del bilancio. — In relazione all'annunciato piano di ridimensionamento dell'industria cantieristica pubblica, considerato il significato altamente democratico delle massicce e unitarie manifestazioni svoltesi nelle città interessate non originate solo dalla pur giusta volontà di difesa e di sviluppo del potenziale industriale e dei livelli di occupazione, ma anche e soprattutto da una chiara valutazione degli interessi generali dell'economia nazionale, raccogliendo le richieste unitariamente espresse dalle grandi organizzazioni sindacali nazionali e dai consigli comunali e provinciali, considerato che il cosiddetto piano sulla cantieristica navale investe problemi di fondo della struttura economica e nazionale, riguarda tutto il vasto campo della politica marinara, dalla flotta, ai porti, alle riparazioni navali e si riflette su una complessa catena produttiva, dalla siderurgia, alla meccanica, alla motoristica, all'allestimento, e che pertanto non può essere avulso dal contesto generale del Programma di sviluppo quinquennale ancora da discutere e da approvare dal Parlamento, per conoscere se non si intenda decidere la revoca immediata del piano della Fincantieri e il rinvio dell'intero problema al dibattito e alle decisioni del Parlamento sulla programmazione economica.

In tale sede secondo le indicazioni che scaturiscono dalla realtà mondiale e nazionale dei traffici marittimi e dalle costruzioni navali, si potrà assicurare in coordinamento con i piani di sviluppo della nostra flotta e disponendo i necessari investimenti il mantenimento dell'attuale struttura cantieristica nazionale e il raggiungimento della piena competitività sul mercato internazionale. (501)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

NENNI GIULIANA, Segretario:

PINNA. — *Al Ministro delle finanze.* — In relazione al controllo doganale eseguito sui

bagagli dei passeggeri che sbarcano a Genova provenienti dai porti della Sardegna, l'interrogante chiede di conoscere chi abbia impartito e per quali proficui fini l'ordine, da qualche tempo eseguito con rinnovato e accresciuto zelo dalla Guardia di finanza, di controllare i bagagli dei passeggeri provenienti dai porti della Sardegna che sbarcano a Genova;

e per sapere se non ritenga opportuno, anche per salvaguardare la dignità dei militari della Guardia di finanza comandati ad un servizio più inutile che impopolare, impartire disposizioni in vista delle quali il servizio, così come attualmente espletato, venga soppresso analogamente a quanto è stato fatto per i passeggeri che sbarcano a Civitavecchia, o quanto meno venga riordinato con criteri tali che non comportino la soggezione dei passeggeri ad un mortificante e poco serio controllo delle cose portate al seguito.

L'interrogante pone a base dell'interrogazione il fatto che detto controllo viene nella maggior parte dei casi eseguito fuggacemente e con la semplice apposizione di un « fregio » di gesso sui bagagli. (1407)

CASSESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per indurre l'ANAS ad ovviare agli inconvenienti derivanti dalla interruzione della strada vicinale « Cupe » del comune di Eboli (Salerno) a causa dell'autostrada del Sole. (1408)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati per risarcire i danneggiati dal violento nubifragio scatenatosi sul Garda e sulle zone limitrofe nelle giornate di ferragosto 1966. (5199)

BONACINA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Allo scopo di conoscere i motivi per i quali, per la prima volta

col 1966 e per giunta con decreto ministeriale, il compito di « accertare la permanenza dei requisiti e delle condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci », precedentemente assolto dall'Ispettorato della motorizzazione civile a mezzo dei suoi uffici periferici, è stato attribuito all'Ente autotrasporti merci (EAM), con l'estensione dell'accertamento anche ai trasporti merci in conto proprio.

Si chiede anche di conoscere se l'accertamento da parte dell'EAM sarà subordinato al pagamento del noto « diritto di statistica », che ha già dato luogo a ripetuti rilievi di illegittimità o quanto meno di non obbligatorietà: nel quale caso, il trasferimento del predetto compito all'EAM si paleserebbe chiaramente strumentale ai fini della riscossione del contestato diritto di statistica, e contrastante con l'ormai affermato indirizzo di trasferire tutte le funzioni dell'EAM, previo il suo scioglimento, all'amministrazione diretta dello Stato. (5200)

VENTURI. — *Ai Ministri degli affari esteri, della marina mercantile e della difesa.* — Per conoscere se il Governo intenda adottare urgenti provvedimenti in ordine al grave problema delle ripetute e non sempre legali catture di motopescherecci italiani da parte jugoslava (vedi la recente cattura di ben 8 motopescherecci di Fano, 2 di Ancona e 6 di Porto Civitanova). Poichè risulta che i marinai italiani vengono spesso indotti a firmare i verbali giustificanti la cattura soprattutto dal pericolo di essere trattiene per un più lungo periodo, occorrerebbe intervenire presso il Governo jugoslavo al fine di concordare migliori procedure sia per lo obiettivo accertamento delle eventuali trasgressioni che per una sollecita ed equa definizione delle conseguenti controversie.

A giudizio delle marinerie interessate, sarebbe opportuno istituire un servizio di motovedette militari italiane, le quali, pattugliando in prossimità delle acque territoriali jugoslave, aiuterebbero gli stessi motopescherecci italiani ad evitare eventuali abusi od errori. (5201)

TIBERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

tenuto conto che le avversità atmosferiche e le difficoltà generali del mercato hanno impedito agli olivicoltori italiani di ritrarre il reddito che si ripromettevano dagli impianti ripristinati, dopo la distruzione provocata dalle eccezionali nevicate e gelate verificatesi nel febbraio del 1956, mediante la contrazione di mutui speciali previsti dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, con un periodo di preammortamento di otto anni durante il quale l'agricoltore beneficiario era tenuto a pagare soltanto l'interesse del 3 per cento;

considerato che è scaduta l'esenzione dalle imposte sui terreni olivati accordata con la legge 14 giugno 1934, n. 1091,

quali particolari, opportuni e conseguenti provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle urgenti necessità degli olivicoltori e per alleviarne le gravi difficoltà. (5202)

ADAMOLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza delle trattative in corso fra il Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova e le maggiori società petrolifere italiane e internazionali, per la concessione dell'esercizio e della gestione del porto-petroli di Genova Multedo ad una Società-consorzio appositamente costituita, e quali iniziative intenda prendere, per il rispetto dei fini istituzionali dell'Ente portuale genovese, al fine di impedire una operazione che segnerebbe una nuova gravissima fase del graduale passaggio degli impianti portuali, bene pubblico, sotto il controllo dei grandi gruppi privati, e una nuova manifestazione — tanto più significativa nel momento in cui si rivendicano pubblici finanziamenti a favore dello sviluppo del porto — delle finalità ultime degli attuali dirigenti di porre nell'area di interessi privati le opere costruite con pubblico denaro. (5203)

MASCIALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga ormai urgente e indifferibile promuovere e

se occorre sollecitare l'assegnazione all'importante Pretura di Bitonto dei magistrati necessari a metterla in grado di espletare le numerose incombenze di sua competenza.

Risulta all'interrogante che in diverse occasioni la numerosa classe forense di quella città ha invocato, giustamente, una maggiore snellezza nei procedimenti giudiziari. Ricorda infine che l'unico magistrato attualmente assegnato alla Pretura predetta è stato trasferito e pertanto l'importante ufficio giudiziario praticamente si trova senza giudice. (5204)

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i criteri ai quali si è ispirato il Prefetto di Pisa nella designazione del signor Enzo Meucci, insegnante, residente in Pisa, alla carica di Presidente degli Istituti riuniti di ricovero della città di Volterra. (5205)

GOMEZ D'AYALA, CONTE, COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

i nominativi;

le qualifiche;

le retribuzioni;

le attuali precise destinazioni,

di tutti i dipendenti del Ministero della agricoltura e delle foreste, che svolgono attività fuori dell'Amministrazione statale. (5206)

AUDISIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se sono informati della decisione assunta dalla Società acquedotto De-Ferrari Galliera (sede in Genova, Piazza della Vittoria 11/A), proprietaria della centrale idroelettrica sita in località Lavagnina del comune di Casaleggio Boiro (Alessandria), di precludere l'accesso nelle zone adiacenti il lago omonimo.

Con la chiusura dell'unica strada esistente a mezzo di sbarramenti in ferro si impedisce l'accesso ai cascinali e alle proprietà terriere di molte famiglie della zona, determi-

nando impossibilità di movimento dei veicoli per il trasporto dei prodotti agricoli e del bestiame, con grave danno per il commercio locale. Inoltre rimane bloccato il flusso turistico nella località « Laghi di Lavagnina », ove in ogni stagione convergono centinaia di automezzi, sia perchè i turisti sono attratti dalla zona panoramica, sia per esercitarvi la caccia e la pesca.

Giova ricordare che nel 1913, quando la Società acquedotto De-Ferrari Galliera provvide alla costruzione delle dighe per lo sbarramento della valle, assorbì la strada comunale allora esistente che serviva le proprietà di quei contadini.

Fra l'altro, risulterebbe che il relitto stradale di proprietà comunale, assorbito dalla predetta Società, non venne indennizzato all'Amministrazione comunale di Casaleggio Boiro.

Pertanto, l'interrogante ritiene che l'attuale strada, bloccata dalla citata Società, debba considerarsi quale valore di permuta di quella distrutta al momento della costruzione delle dighe e, a tutti gli effetti, va ritenuta di proprietà comunale, anche per il fatto che essa è gravata di pubblico transito da oltre cinquant'anni.

Ciò stante, si sollecita il più pronto intervento al fine di far rimuovere i manufatti collocati a chiusura della strada, ripristinando il regolare transito su di essa, quale unica via di comunicazione di quella zona. (5207)

BONALDI, D'ANDREA, ALCIDI REZZALEA, VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno farsi parte diligente affinché venga predisposta una regolamentazione che disciplini l'attività svolta dalle modelle di nudo presso le Accademie di belle arti nell'intento di migliorare il loro trattamento economico, previdenziale ed assistenziale, tenendo conto della peculiare natura del lavoro di posa. In particolare, considerare le gravi e disagiate condizioni di vita in cui verserebbero le modelle per la discontinuità della retribuzione che percepiscono dalle Accademie di belle arti, ed in attesa che i loro problemi contrattuali trovino una

razionale ed equa soluzione, gli interroganti domandano al Ministro se non ravvisi l'opportunità di sollecitare le Accademie di belle arti perchè all'inizio dell'anno scolastico provvedano a concedere a dette modelle la possibilità di usufruire dell'assistenza medico-mutualistica in modo che possano svolgere con maggiore tranquillità la loro normale opera. (5208)

MASSOBRIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso che la stazione di Domodossola (Novara), per quanto riguarda il traffico delle merci e dei passeggeri, opera in condizioni di gravi difficoltà per l'inadeguatezza delle attrezzature e l'insufficienza di spazio; tenuto conto che detta stazione, pur essendo considerata « transito ferroviario internazionale » è estraniata dallo svolgimento del servizio doganale svizzero; considerate le conseguenze che detta situazione determina, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per dare alla stazione di Domodossola la possibilità di svolgere, in condizioni normali, gli importanti compiti che, quale stazione di confine, deve assolvere. (5212)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni con richiesta di risposta scritta ritirate dai presentatori.

N E N N I G I U L I A N A, *Segretario:*

n. 3456 del senatore Torelli.

Annunzio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

P R E S I D E N T E. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni trasformate dai rispettivi presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta:

n. 1258 dei senatori Kuntze e Conte nella interrogazione n. 5209; n. 1025 del se-

natore Gramegna nella interrogazione numero 5210; n. 1366 del senatore Maccarrone nella interrogazione n. 5211.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 7 ottobre 1966

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani venerdì 7 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 (1552).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Trapianto del rene tra persone viventi (1321).

2. Concessione al Governo di una delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale (695).

3. **MORVIDI.** — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

4. Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* (1748) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

6. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

7. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

8. Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963 (1431).

9. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo annesso, e della Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli, concluse a Roma il 28 aprile 1964 (1538).

10. Adesione al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965 e sua esecuzione (1677).

Interrogazioni all'ordine del giorno

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTO Simone. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere: 1) se corrisponda a verità il fatto che alcuni capolavori italiani trafugati dai nazisti e appartenenti alla Galleria degli Uffizi e alla Galleria Pitti di Firenze, alla Galleria nazionale di Roma, alla Chiesa di Cossito, sono stati identificati e che si conoscono i luoghi dove ora si trovano (negli USA e in Svizzera) nonchè i nomi degli attuali detentori; 2) se corrisponda a verità che la delegazione per le restituzioni non possa procedere al recupero per assoluta mancanza di fondi.

Gli interroganti, sottolineando come in effetti i dieci milioni previsti per il bilancio 1966 siano cifra del tutto irrisoria, rispetto ai compiti della Delegazione, chiedono se l'onorevole Ministro non reputi oramai indispensabile far conoscere all'opinione pub-

blica quanti all'incirca siano ancora i capolavori mancanti.

Molta perplessità suscitano infatti negli ambienti che si interessano di questi problemi (e diventano oggetto di pericolose illazioni) le notizie contraddittorie, quando non addirittura in contrasto, che provengono da pur attendibilissime fonti.

Recentemente, infatti, mentre un autorevole parere che trae origine dall'ambiente della Direzione delle belle arti del Ministero della pubblica istruzione indicava in più di diciotto le opere d'arte tuttora mancanti, il professor Roberto Longhi, membro autorevole della Delegazione per le restituzioni, ebbe ufficialmente a parlare di diverse centinaia di opere.

Pare dunque necessario, di fronte a tanto divario, avere una risposta quanto più possibile precisa, sia in ordine ai problemi generali della tutela e del giusto recupero del nostro patrimonio artistico, sia in ordine alle legittime speranze di privati cittadini, defraudati a suo tempo dalle truppe germaniche naziste. (1276)

SALARI. — *Ai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione e della difesa.* — Per conoscere in base a quale facoltà il nucleo di polizia giudiziaria dipendente dalla Delegazione per le restituzioni del Ministero degli affari esteri, ha potuto ordinare ai Carabinieri di Spello (e ciò indipendentemente dall'intervento della Soprintendenza ai monumenti, competente per legge alla vigilanza e tutela sulle cose d'arte appartenenti ad enti pubblici), la consegna a quel Sindaco di un gruppo di oggetti d'arte che i suddetti avevano avuto in temporanea custodia dal Parroco della locale Chiesa di S. Maria Maggiore il quale, dopo il sofferto recente furto di altre opere d'arte, aveva così — anche con il consenso delle superiori competenti autorità — voluto cautelarsi mentre si accingeva ad apprestare più idonei e sicuri locali da adibire a museo.

Per conoscere inoltre in base a quale legge, regolamento o norma giuridica agisca da oltre 12 anni una « Delegazione per le restituzioni delle opere d'arte » alle dipen-

denze del Ministero degli affari esteri (nel cui Annuario peraltro la stessa non figura) e ne sia a capo un estraneo alla Pubblica amministrazione, il quale tuttavia dispone, anche attraverso un nucleo di polizia giudiziaria a sua disposizione, in materia di competenza di altre Amministrazioni.

Per sapere quali provvedimenti si intendono adottare contro i responsabili dei fatti sopra denunciati e se e quando si intende porre fine alla attività anomala della menzionata Delegazione. (1291)

AUDISIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato, anche a seguito delle dichiarazioni pronunciate dal Ministro durante la trasmissione del telegiornale del 26 marzo 1964, sulle concrete misure che intende assumere per far migliorare la difficile situazione del settore zootecnico, considerando che l'attuale produzione nazionale è assolutamente insufficiente per far fronte alle richieste del consumo delle carni, che deve giocoforza essere integrato con ingenti quantitativi di carni importate, sia vive che congelate.

E per sapere se si vuole fornire più chiare e sicure garanzie affinché gli allevatori di bestiame, sia singoli che associati, specie delle zone collinari e di montagna, abbiano la certezza di non dover subire, al momento della vendita dei loro prodotti, i danni provocati dalle ricorrenti manovre speculative. (343)

VERONESI, GRASSI, CATALDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali straordinari e concreti provvedimenti intenda prendere per realizzare con urgenza negli ordinamenti colturali una rapida espansione delle colture foraggere e per garantire a dette colture, su base economica e produttiva, l'applicazione di tutti i ritrovati della tecnica e della scienza.

Quanto sopra in considerazione che senza un rapido aumento e miglioramento della produzione foraggiera non sarà possibile realizzare la costituzione di un patrimonio zootecnico che possa fornire la carne e i

prodotti caseari occorrenti, in misura crescente, al Paese. (708)

VERONESI, CATALDO, ROVERE, BOSSO.

— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

— Per conoscere se e quali interventi ritenga promuovere in relazione agli orientamenti in atto nel processo della meccanizzazione agricola che risulta distorto da situazioni che non collimano quando non contrastano con il fondamentale necessario principio dell'economicità della meccanizzazione agricola.

In particolare per conoscere se risultando oltre due terzi dei terreni disponibili per l'agricoltura, terreni di collina e di montagna, il che giustifica non una minore meccanizzazione ma una meccanizzazione impostata e realizzata in modi diversi da quella di pianura, non si ritenga favorire la meccanizzazione nei terreni di collina e montagna provvedendo con urgenza e con opportuni speciali interventi. (1256)

SALATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali le richieste avanzate in base alla legge n. 404, del 23 maggio 1963, dai contadini di Campegine e di Bagnolo in Piano (provincia di Reggio Emilia), associati per la costituzione e l'esercizio di stalle sociali, al fine di portare un decisivo contributo al rinnovamento del settore agricolo e contribuire in tal modo anche al ristabilimento dell'equilibrio della bilancia commerciale, duramente gravata dalle massicce importazioni di carne, sono state respinte. (1400)

Interpellanze all'ordine del giorno

VALENZI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intendono prendere per dare alla Legazione per le restituzioni dalla Germania e dall'Austria delle opere d'arte trafugate o illegalmente esportate sin dal 1938, l'autorità ed i mezzi necessari a svolgere interamente il suo compito rimuovendo gli ostacoli che sembrano venire più da elementi della nostra stessa burocrazia

— secondo quanto è stato scritto, per esempio, da Giuliano Briganti sull'« Espresso » del 24 ottobre 1965 — che non dai tedeschi; e per sapere per quali motivi non si è ancora proceduto alla compilazione del catalogo delle opere ancora da ritrovare, che sono circa 600 — tra le quali vi sono dei pezzi di enorme valore — che furono asportate dalla Galleria degli Uffizi, dal Museo di Minturno (svaligiato al completo e trasportato ad Amburgo), dalla collezione Borbone-Parma e da molti altri Musei e Gallerie d'Italia. (377)

VERONESI, CATALDO, GRASSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Perchè, tenuta presente la interrogazione n. 486 e lo svolgimento della stessa avvenuto nella seduta del 1° ottobre 1964 in cui affermò che la importazione dei « vitelli aerei » non presentava inconvenienti dal punto di vista tecnico laddove era vantaggiosa sotto vari aspetti, considerato che per notizie apparse anche sulla stampa, a soli due mesi di distanza, sarebbe venuto a risultare che l'operazione dei « vitelli aerei » deve ritenersi completamente fallita a causa dell'alto tasso di mortalità degli animali, nonchè di numerose altre cause e motivi che dovevano essere tutti normalmente preveduti, chiedono di conoscere se non ritenga prontamente di:

a) chiudere in modo definitivo l'operazione importazione « vitelli aerei » dagli Stati Uniti;

b) riferire sui risultati della predetta operazione negli aspetti tecnici ed economici;

c) precisare le somme complessive utilizzate per la predetta operazione sugli stanziamenti della legge n. 404;

d) indicare quali ulteriori finanziamenti il Governo intende assicurare alle iniziative in atto a favore della zootecnia e quali ulteriori iniziative legislative intenda prendere per varare un organico piano che ponga gli allevatori italiani, specie delle zone collinari e montane, nelle condizioni di poter in ragionevole tempo contribuire

al massimo nell'assicurare i rifornimenti di carne bovina necessari al Paese. (235)

VERONESI, CATALDO, ROVERE, GRASSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, nella prospettiva di progresso economico e sociale del nostro Paese, per cui le richieste di carne bovina dei consumatori non devono essere tanto contenute quanto aumentate in una armonica scelta, le precise e concrete linee politiche con le quali il Governo intende realizzare nel Paese, con particolare riferimento alle zone appenniniche e alpine, il potenziamento di allevamenti bovini economicamente competitivi nel quadro del MEC per realizzare una crescente produzione di carne bovina. (357)

CATALDO, ROVERE, VERONESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interpellanti:

1) premesso che per le recenti dichiarazioni del Ministro dell'agricoltura sulla politica zootecnica è stato ribadito l'impegno assunto dal Governo per il potenziamento degli allevamenti in conformità delle direttive del progetto del piano quinquennale di sviluppo che prevede un tasso d'incremento della produzione zootecnica del 4,8 per cento annuo;

2) ritenuto che le recenti esperienze hanno chiaramente dimostrato, da una parte, l'inadeguatezza del livello dei prezzi di orientamento comunitario e, dall'altra, la insufficienza del sistema in atto per assicurare una stabilità dei mercati ponendo, fra l'altro, in luce varie deficienze con particolare riferimento a quelle relative al sistema di rilevamento dei prezzi sui mercati italiani;

3) considerato che a giorni andrà a scadere il « superprelievo » comunitario adottato nel luglio 1966 a salvaguardia degli allevamenti bovini italiani,

chiedono di conoscere, con urgenza, con quali concrete iniziative il Governo intenda realizzare gli obiettivi assegnati alla zootecnia dal progetto di piano quinquennale di sviluppo nella considerazione che la

stabilità del mercato ed il livello remunerativo dei prezzi sono necessità unanimemente riconosciute, ma, a tutt'ora, non assicurate agli allevatori.

In particolare, considerato che gli attuali prezzi di orientamento sono inferiori a quelli proposti nella fase di mercato unico del 1968, gli interpellanti desiderano conoscere le attività promosse e che il Ministro intende promuovere per assicurare:

- a) il mantenimento del superprelievo;
- b) la revisione dei prezzi di orientamento CEE per adeguarli ai livelli ritenuti dagli stessi organi ministeriali indispensabili per assicurare il mantenimento e l'incremento della zootecnia italiana;
- c) la revisione del sistema di rilevamento dei prezzi all'interno;
- d) gli interventi sul mercato indispensabili a garantire un adeguato livello di reddito agli allevatori.

Gli interpellanti ritengono, infatti, che le ormai troppo ricorrenti crisi del mercato, in particolare bovino, siano conseguenza della inadeguatezza dei prezzi comunitari, del sistema di difesa e di promozione nonché della deficienza di idonei provvedimenti, per cui in difetto di pronti interventi le iniziative degli allevatori italiani non potranno raggiungere gli obiettivi fissati dalla programmazione e neppure mantenersi su basi di economica vitalità.

In particolare si richiama l'attenzione del Ministro sugli allevamenti bovini delle zone depresse di collina e di montagna per i quali, anche in deroga alle disposizioni comunitarie, sarà necessario prendere urgenti ed improrogabili adeguati provvedimenti. (495)

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari